



PIANO DI GESTIONE

REGOLAMENTO ATTUATIVO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Presidente
Matteo Ricci

Gruppo di lavoro

Coordinatore	Maurizio Bartoli
Coordinamento tecnico-scientifico	Stefano Allavena, Leonardo Gubellini
Coordinamento operativo	Bruno Conti, Fabrizio Furlani
Aspetti naturalistici	Sandro Di Massimo, Leonardo Gubellini, Fabrizio Furlani
Aspetti urbanistici e storico- culturali	Bruno Conti, Donatella Senigalliesi, Mario Primavera, Simone Servizi
Aspetti geomorfologici	Tiziana Diambra
Aspetti giuridici e normativi	Andrea Pacchiarotti
Aspetti amministrativi	Fabrizio Furlani, Claudia Lodovici
Aspetti statistici	Paola D'Andrea
Informatizzazione ed elaborazione grafica	Cristina Forlani, Simone Ridolfi, Simone Servizi

2014

INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E EFFICACIA

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Finalità
Articolo 3	Organismo di Gestione
Articolo 4	Commissione di Riserva
Articolo 5	Coordinamento con gli altri strumenti di regolamentazione e pianificazione
Articolo 6	Rapporto con Rete Natura 2000
Articolo 7	Definizioni

TITOLO II - NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

CAPO I - Articolazione del territorio in zone

Articolo 8	Zonizzazione
Articolo 9	Zona A – Caratteristiche
Articolo 10	Zona B – Caratteristiche

CAPO II - Norme per la tutela naturalistica

Articolo 11	Tutela delle aree Natura 2000
Articolo 12	Tutela della flora
Articolo 13	Ricerca e raccolta dei frutti selvatici, erbe di campo e altre specie vegetali
Articolo 14	Ricerca e raccolta di piante officinali
Articolo 15	Specie vegetali sottoposte a particolare tutela
Articolo 16	Ricerca e raccolta dei tartufi
Articolo 17	Ricerca e raccolta dei funghi
Articolo 18	Introduzioni e reintroduzioni di specie vegetali
Articolo 19	Tutela della fauna
Articolo 20	Prelievi faunistici per ricomporre squilibri ecologici

- Articolo 21 Prelievi faunistici per motivi sanitari e per effettuare soppressioni eutanasiche
- Articolo 22 Tutela della fauna minore
- Articolo 23 Introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento
- Articolo 24 Pesca

CAPO III- Norme per la tutela del suolo e del territorio

- Articolo 25 Asportazione di rocce, minerali e fossili
- Articolo 26 Attività estrattiva e mineraria, scavi e movimenti di terreno
- Articolo 27 Tutela del suolo
- Articolo 28 Tutela dei corsi d'acqua
- Articolo 29 Opere per la captazione ed il trasporto delle acque

CAPO IV - Norme per la tutela del paesaggio

- Articolo 30 Norme generali per la tutela del paesaggio
- Articolo 31 Norme ed indirizzi di salvaguardia del patrimonio storico-insediativo ed edilizio
- Articolo 32 Tutela del patrimonio archeologico
- Articolo 33 Rete viaria
- Articolo 34 Rete sentieristica
- Articolo 35 Recinzioni
- Articolo 36 Opere tecnologiche
- Articolo 37 Cartelli ed insegne pubblicitarie

TITOLO III - NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

CAPO I - Attività economiche sostenibili

- Articolo 38 Attività agro-silvo-pastorali

CAPO II - Indennizzi

- Articolo 39 Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica

- Articolo 40 Tipologie di danni ammessi a indennizzo
- Articolo 41 Domanda di indennizzo
- Articolo 42 Accertamento del danno e stima dell'indennizzo
- Articolo 43 Liquidazione del danno
- Articolo 44 Esclusione dall'indennizzo
- Articolo 45 Attività di prevenzione
- Articolo 46 Destinazioni d'uso dei terreni
- Articolo 47 Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo
- Articolo 48 Marchi ed emblemi della Riserva

CAPO III - PRATERIE - ARBUSTETI

- Articolo 49 Praterie
- Articolo 50 Arbusteti
- Articolo 51 Pianificazione forestale
- Articolo 52 Boschi: disposizioni generali
- Articolo 53 Boschi di proprietà pubblica di origine naturale
- Articolo 54 Boschi di proprietà pubblica di origine artificiale
- Articolo 55 Boschi di proprietà privata
- Articolo 56 Viabilità forestale
- Articolo 57 Misure di salvaguardia degli ambienti forestali
- Articolo 58 Nulla osta per gli interventi di taglio
- Articolo 59 Elementi diffusi del paesaggio agrario e rete ecologica
- Articolo 60 Difesa dagli incendi boschivi
- Articolo 61 Raccolta della legna

TITOLO IV - NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

CAPO I - Accesso al territorio della Riserva

- Articolo 62 Segnaletica
- Articolo 63 Accessibilità pedonale

- Articolo 64 Accessibilità per anziani, diversamente abili, portatori di disabilità temporanee e bambini
- Articolo 65 Accesso a cavallo e con biciclette
- Articolo 66 Accesso con mezzi motorizzati
- Articolo 67 Sorvolo di velivoli
- Articolo 68 Accesso con natanti e balneazione
- Articolo 69 Limitazioni all'accesso

CAPO II - Norme generali d'uso

- Articolo 70 Salvaguardia dell'integrità e della pulizia dei luoghi
- Articolo 71 Accensioni di fuochi ed abbruciamenti
- Articolo 72 Attività di campeggio e pic-nic nella Riserva
- Articolo 73 Riprese fotografiche, video e cinematografiche
- Articolo 74 Armi ed esplosivi
- Articolo 75 Introduzione di cani e gatti domestici
- Articolo 76 Limite alle emissioni sonore e luminose

CAPO III - Attività ricreativo-sportive e culturali

- Articolo 77 Attività o manifestazioni sportive
- Articolo 78 Arrampicata sportiva
- Articolo 79 Attività speleologica
- Articolo 80 Attività di ricerca scientifica
- Articolo 81 Spettacoli e manifestazioni
- Articolo 82 Valorizzazione delle attività tradizionali dell'espressione dell'identità culturale delle popolazioni residenti

TITOLO VI - NORME FINALI E SANZIONI

- Articolo 83 Nulla Osta
- Articolo 84 Autorizzazioni
- Articolo 85 Presentazione delle domande di nulla osta e autorizzazioni
- Articolo 86 Sorveglianza

Articolo 87	Sanzioni
Articolo 88	Norme speciali e di salvaguardia
Articolo 89	Efficacia ed Attuazione

ALLEGATI

ALLEGATO A)

FRUTTI DI SPECIE SELVATICHE O SPONTANEIZZATE (ART. 13 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

ALLEGATO B)

SPECIE TRADIZIONALMENTE UTILIZZATE A SCOPO ALIMENTARE (ART. 13 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

ALLEGATO C)

PIANTE OFFICINALI DI CUI È AMMESSA LA RACCOLTA (ART. 14 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

ALLEGATO D)

SPECIE VEGETALI SOGGETTE A PARTICOLARE TUTELA (ART. 15 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

ALLEGATO E)

INDIRIZZI, DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO E SUL PAESAGGIO (ART. 31 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

1. Interventi sugli edifici
2. Interventi sugli spazi di pertinenza degli edifici
3. Interventi sul paesaggio
4. Interventi di recupero, conservazione e restauro
5. Interventi di ristrutturazione edilizia
6. Eliminazione degli elementi incongrui
7. Disposizioni tecniche per la realizzazione di annessi agricoli

8. Disposizioni tecniche per la realizzazione di un campeggio di transito
9. Disposizioni tecniche per la realizzazione di piscine
10. Presentazione degli elaborati di rilievo
11. Presentazione degli elaborati di progetto

ALLEGATO F)

CARTA DEI SENTIERI (ART. 34 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

ALLEGATO G)

MARCHIO, SIMBOLI E LOGHI DELLA RISERVA (ART. 48 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

ALLEGATO H)

AREA DI SORVOLO (ART. 67 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

ALLEGATO I)

AREA DI NAVIGAZIONE ED APPRODO (ART. 68 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

ALLEGATO L)

AREA DI ARRAMPICATA (ART. 78 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO)

TITOLO I FINALITÀ E EFFICACIA

Articolo 1 Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e degli artt. 5 e 9 del DM 06.02.2001, il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite, gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione delle Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo", in armonia con le disposizioni del Piano di Gestione.

2. Il presente Regolamento:

- a) definisce i criteri e precisa le modalità per la tutela, la conservazione e la gestione delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali della Riserva;
- b) disciplina lo svolgimento delle attività umane all'interno della Riserva;
- c) integra e specifica le disposizioni normative definite dal Piano di Gestione ed ha efficacia su tutto il territorio della Riserva;
- d) individua le misure di conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle Aree della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio della Riserva.

Articolo 2 Finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire, nel territorio della Riserva, oltre che la conservazione del patrimonio naturale, anche l'uso sostenibile delle risorse, nonché l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, come previsto all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss. mm.

Articolo 3 Organismo di Gestione

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 6 febbraio 2001, l'Organismo di Gestione della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" è la Provincia di Pesaro e Urbino.

2. La Provincia di Pesaro e Urbino svolge le funzioni assegnate nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla Convenzione di affidamento in gestione approvata dal Direttore

Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 11.10.2001 e stipulata in data 08.10.2001.

3. All'Organismo di Gestione è altresì affidata, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 4, del D.M. 17 ottobre 2007, la gestione della ZPS IT5310029 "Furlo" e del SIC/ZSC IT5310016 "Gola del Furlo" ricadenti nel territorio della Riserva.

Articolo 4 Commissione di Riserva

1. La Commissione di Riserva, istituita a norma dell'art. 3 del D. M. 6 febbraio 2001, formula indirizzi e proposte nonché rende, di sua iniziativa o su richiesta dell'Organismo di Gestione o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pareri tecnico scientifici.

2. I pareri della Commissione di Riserva devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta, scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

Articolo 5 Coordinamento con gli altri strumenti di regolamentazione e pianificazione

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente Regolamento, i Comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino, l'Ambito Territoriale 2A (Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro) e l'Ambito Territoriale 2B (Comunità Montana del Catria e Nerone) adeguano i propri Regolamenti alle previsioni del presente Regolamento. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su quelle dei Comuni e degli Ambiti Territoriali che sono tenuti alla loro applicazione.

2. In coerenza con le finalità di cui all'art. 2, il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversità e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, entro la cornice delineata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, coordinandosi con i relativi strumenti di pianificazione e regolamentazione.

Articolo 6 Rapporto con Rete Natura 2000

1. In conformità alle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE, ogni opera, attività o intervento all'interno della Riserva deve garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel territorio della Riserva. Nella ZPS, nel SIC, e nella designanda ZSC ricadenti nel territorio della Riserva si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e ss.mm., ivi comprese le disposizioni in materia di valutazione di incidenza di cui all'art. 6 dello stesso D.P.R.

2. La Riserva promuove ed incentiva le azioni in grado di perseguire i seguenti obiettivi:
conservazione degli habitat naturali dell'Allegato I della Direttiva n. 92/43/CEE;
conservazione delle popolazioni di specie d'interesse comunitario presenti;
ripristino degli habitat di interesse comunitario degradati;
uso sostenibile delle risorse naturali presenti, tenendo conto della necessità di instaurare un rapporto equilibrato tra le esigenze di conservazione dell'ambiente e quelle socio-economiche.

Articolo 7

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

- a) "albero ad alto fusto" ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005 ("Legge forestale regionale") si definisce "albero ad alto fusto" una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra.
- b) "ambiente naturale" ai fini del presente Regolamento si intende per "ambiente naturale" un ambiente in cui la morfologia del sito e la cui componente biologica (in particolare la copertura vegetale) non sono state direttamente modificate dall'uomo in tempi storici o recenti. In questo senso nella Riserva del Furlo possono essere definiti ambienti naturali le pareti rocciose che per ubicazione e morfologia non hanno subito, nei secoli, modificazioni significative da parte dell'uomo.
- c) "ambiente seminaturale" ai fini del presente Regolamento si intende per "ambiente seminaturale" un ambiente di "aspetto naturale" che attualmente non

viene abitato, utilizzato e modificato in modo continuativo dall'uomo (ad esempio, nuclei abitati, campi coltivati) o la cui origine non dipende da un intervento diretto dell'uomo (ad esempio rimboschimenti) ma le cui attuali caratteristiche sono state determinate o influenzate dall'intervento dell'uomo. Rientrano in questa categoria tutte le formazioni boschive autoctone che attraverso, ceduzioni o tagli hanno subito in tempi storici e/o recenti modificazioni sensibili da parte dell'uomo, le praterie, le garighe che sono tutte formazioni di origine secondaria.

- d) "arbusteto" ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005("Legge forestale regionale") si definisce "arbusteto" qualsiasi formazione composta da specie arbustive avente lunghezza di almeno 10 metri, larghezza superiore a 5 metri, ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti.
- e) "associazione vegetale" raggruppamento di piante in equilibrio fra loro e con l'ambiente in cui vivono, caratterizzato da una composizione floristica determinata nella quale alcuni elementi esclusivi o quasi rivelano con la loro presenza un'ecologia particolare ed autonoma. Lo studio delle associazioni vegetali è la base della Fitosociologia.
- f) "armi" con eccezione delle armi giocattolo quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi vigenti¹. In particolare quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l'offesa alla persona o all'animale nonché tutti gli strumenti atti ad offendere, di cui la legge vieta il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. Fra le armi sono comprese anche archi, balestre e ad altre strumenti simili.
- g) "bosco" ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005("Legge forestale regionale") si definisce "bosco" qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una

¹ Cfr. art. 585 Comma 2 e art. 704 del C.P.; art. 30 del T.u.l.p.s. e art. 45 del relativo Reg.; per la classificazione delle armi cfr. L. n. 110 del 1975, artt. 1 e 2; per le armi di uso sportivo cfr. L. n. 85 del 1986; per le armi trasportate dai componenti delle Società di Tiro a segno cfr. art. 76 del Re. Al T.u.l.p.s.

copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.

- h) "disturbo della fauna selvatica" tale concetto si applica esclusivamente all'insieme dei seguenti gruppi animali: Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi viventi allo stato libero nella Riserva, autoctoni o esotici.
- i) "esplosivi" i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle Leggi e regolamenti vigenti. S'intendono, altresì, per "esplosivi" i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi.
- l) "fauna minore" Fauna minore" ai fini del presente Regolamento per fauna minore s'intende l'insieme delle specie appartenenti ai seguenti gruppi animali: Invertebrati, Anfibi, Rettili e tutte le specie di piccoli Mammiferi, in particolare; Roditori, Chiroterteri e Insettivori (*Erinaceomorpha* e *Soricomorpha*). Sono esclusi da questa categoria la Lepre (*Lagomorpha*) e, fra i Roditori, l'Istrice;
- m) "fauna selvatica" insieme di tutti gli animali viventi allo stato selvatico all'interno della Riserva.
- n) "filare" ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005("Legge forestale regionale") si definisce "filare" qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di larghezza sempre inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti.
- o) "flora" insieme delle specie vegetali viventi in un determinato territorio, più o meno vasto.
- p) "formazione vegetale monumentale" ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005 ("Legge forestale regionale") si definiscono "formazione vegetale monumentale" gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di

particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali.

- q) "formazione vegetale monumentale" gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali;
- r) "gariga" vegetazione discontinua, bassa, con copertura totale inferiore al 100%, di solito per la presenza di roccia affiorante; è costituita da erbe, arbusti.
- s) "gruppo" ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005 ("Legge forestale regionale") si definisce "gruppo" qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti.
- t) "impianto di arboricoltura da legno" ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005 ("Legge forestale regionale") si definisce "impianto di arboricoltura da legno" un impianto specializzato di specie arboree di pregio o a rapido accrescimento, con caratteristiche di prevalente coetaneità, sesto di impianto regolare e cure colturali ricorrenti, realizzato in terreni non boscati, finalizzato esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa.
- u) "introduzioni" le immissioni in una determinata area di specie alloctone o di specie di cui non è documentata la presenza nella Riserva in tempi storici.
- v) "legna secca" il legname caduto a terra, privo di ogni legame fisico con la ceppaia o il resto della pianta
- z) "macchia" tipo di vegetazione arborea denso, intricato, spesso con specie spinose, difficile da percorrere.
- aa) "pascolo" prateria pascolata, ma non sfalciabile a causa di aridità e/o acclività.
- bb) "prateria" formazione erbosa seminaturale non seminata, stabile, ma con possibilità di evoluzione verso formazioni vegetali differenti, soggetta al pascolo,

allo sfalcio periodico o non soggetta a interventi antropici. Comprende le seguenti tipologie prato, pascolo, prato-pascolo. Può essere colonizzata da arbusti e in tal caso si definisce prateria arbustata, o da alberi e in tal caso si definisce prateria arborata. In ogni caso la copertura di alberi o arbusti, intesa come area di incidenza delle chiome, è inferiore al 20 per cento.

- cc) "prato" prateria ove è possibile praticare almeno due sfalci all'anno tipologia non presente nella Riserva.
- dd) "prato-pascolo" prateria ove è possibile effettuare un solo sfalcio all'anno, per il resto utilizzata come pascolo.
- ee) "reintroduzioni" azioni miranti a favorire la ricolonizzazione di un determinato territorio da parte di una specie, presente nella Riserva in tempi storici, ma di cui si sia ragionevolmente certi della locale estinzione.
- ff) "ripopolamento" immissioni nell'ambiente di individui di una specie, già presente nei luoghi di intervento, con lo scopo di aumentare la probabilità di automantenimento della specie.
- gg) "rete sentieristica" l'insieme dei sentieri individuati ufficialmente dall'Organismo di Gestione, con apposita cartografia contenuta nell'Allegato G), come percorsi utilizzabili per fini turistici/escursionistici;
- hh) "sentiero" tracciato prevalentemente a fondo naturale formatosi per effetto del passaggio di pedoni o di animali oppure eccezionalmente per intervento diretto dell'uomo;
- ii) "siepe" qualsiasi formazione lineare chiusa della lunghezza di almeno 10 metri, composta da specie arbustive o da specie arboree mantenute allo stato arbustivo avente larghezza non superiore a 5 metri ed altezza inferiore a 5 metri.
- ll) "Specie alloctona" vedi specie esotica;
- mm) "specie autoctona" specie originaria del territorio in cui vive; sinonimo: specie indigena.
- nn) "specie esotica" specie originaria di territori diversi da quello in cui vive. La sua presenza in un territorio differente da quello originario è causata dall'introduzione volontaria o involontaria da parte dell'uomo; sinonimi: specie aliena, specie alloctona.
- oo) "specie invasiva" specie esotica naturalizzata che mostra grande capacità di espansione e rapida diffusione nel territorio.

pp) "specie naturalizzata" specie esotica che forma popolamenti stabili, indipendenti dall'apporto di nuovi propaguli da parte dell'uomo.

qq) "vegetazione" insieme delle piante che vivono in un determinato territorio, più o meno vasto, indipendentemente dal numero e dall'identità delle specie. I vari tipi di vegetazione si distinguono per una composizione caratteristica delle specie.

TITOLO II NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

CAPO I Articolazione del territorio in zone

Articolo 8 Zonizzazione

1. In base all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il territorio della Riserva è suddiviso in due aree nelle quali, sulla base delle caratteristiche ambientali, vige un diverso grado di protezione: Zona A e Zona B.

Articolo 9 Zona A – Caratteristiche

1. La Zona A, così come individuata nella tavola cartografica P.1 "Zonizzazione e classificazione strade" del Piano di Gestione, è sottoposta a tutela integrale.

2. In Zona A è vietato qualsiasi accesso, ivi comprese le attività di arrampicata e alpinismo e l'approdo con natanti, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, soccorso, antincendio, protezione civile, salvaguardia della pubblica incolumità e per gli interventi funzionali al mantenimento in efficienza della diga del Furlo.

3. L'Organismo di Gestione può autorizzare l'accesso per attività di studio e di ricerca scientifica o allo scopo di attuare mirati interventi di riqualificazione finalizzati a controllare la diffusione di specie invadenti od esotiche al fine di salvaguardare le eccezionali emergenze botaniche presenti sulle pareti rocciose.

Articolo 10 Zona B – Caratteristiche

1. La Zona B, così come individuata nella tavola cartografica P.1 "Zonizzazione e classificazione strade" del Piano di Gestione, viene suddivisa nelle seguenti sotto-zone:
 - a) Area B1, di rilevante valore naturalistico: sono ammesse le attività agro-silvo-pastorali tradizionali compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale. L'Organismo di Gestione, in relazione alla necessità di tutelare, in alcuni periodi dell'anno, ambiti di notevole importanza conservazionistica, può regolamentare l'accesso e la fruizione, nonché le attività di ricerca e la raccolta di funghi, tartufi, frutti selvatici ed erbe di campo.
 - b) Area B2, di alto valore naturalistico: sono favorite le attività agricole e turistiche ecologicamente sostenibili, la tutela, il miglioramento della complessità degli ecosistemi ed il mantenimento dell'equilibrio tra il sistema insediativo e quello naturale. Le destinazioni d'uso, sia pubbliche che private, sono funzionali alla vita delle popolazioni locali ed agli interessi generali compatibili con le finalità della Riserva.
2. Nella zona B le attività agro-silvo-pastorali tradizionali compatibili con la conservazione dell'ambiente naturale, sono disciplinate secondo le disposizioni del presente Regolamento.

CAPO I **Norme per la tutela naturalistica**

Articolo 11 **Tutela delle aree Natura 2000**

1. Le prescrizioni regolamentari riportate nel presente documento, costituiscono le misure di conservazione per le aree Natura 2000 ricadenti nel territorio della Riserva, come da cartografia riportata nell'allegato cartografico delle aree SIC e ZPS del Piano di gestione.
2. L'Organismo di Gestione della Riserva:
 - a) elabora ed aggiorna, all'esito delle attività di monitoraggio e alla luce delle normative vigenti in materia, l'elenco degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nelle ZPS e nei SIC ricadenti nel territorio della Riserva;
 - b) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva Habitat, presenti nel territorio della Riserva;

- c) effettua il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva 147/2009/CE ed, in particolare quelle riportate all'Allegato I della medesima Direttiva o comunque ad alta priorità di conservazione;
- d) fornisce indicazioni gestionali idonee a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dalla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

Articolo 12 **Tutela della flora**

1. La flora spontanea o spontaneizzata presente all'interno della Riserva è tutelata. Essa comprende Fanerogame, Crittogame vascolari (Felci ed Equiseti), Muschi, Epatiche, Funghi, Licheni ed Alghe.
2. Sono inoltre tutelate, quale espressione di biodiversità, anche tutte le associazioni vegetali presenti nel territorio della Riserva, individuate e descritte dall'Università Politecnica delle Marche ed evidenziate nelle tavole A.10.1 e A.10.2 del Piano di Gestione.
3. In tutto il territorio della Riserva sono vietate la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la detenzione di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree spontanee o spontaneizzate o di singole parti di esse.
4. Dai divieti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono escluse:
 - a) le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali, laddove consentite;
 - b) le attività e gli interventi comunque autorizzati;
 - c) la raccolta di frutti selvatici, erbe di campo e altre specie vegetali, nonché di piante officinali di cui ai successivi artt. 13 e 14;
 - d) la raccolta di funghi e tartufi di cui ai successivi artt. 16 e 17;
 - e) gli interventi manutentivi sui sentieri, sulle strade, lungo i corsi d'acqua, sulle reti tecnologiche e all'interno dei nuclei abitati o nelle aree pertinenziali ai fabbricati;
 - f) gli interventi di prevenzione e lotta ai fini di antincendio boschivo.
5. La raccolta o il prelievo di piante o di parti di esse, per ragioni didattiche, scientifiche, sanitarie o connesse al reperimento di talee, frutti, semi e di altri organi vegetativi, sono sottoposti al rilascio di autorizzazione dell'Organismo di Gestione.
6. E' vietata altresì la piantumazione o la semina, in ambienti naturali o semi-naturali, di specie vegetali non autoctone nel territorio della Riserva.

7. L'Organismo di Gestione, sulla base di specifici progetti, può altresì autorizzare la reintroduzione di specie anticamente presenti nell'area della Riserva.

Articolo 13

Ricerca e raccolta dei frutti selvatici, erbe di campo e altre specie vegetali

1. Nel territorio della Riserva, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale e delle aree floristiche istituite ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 52/74, sono consentite la ricerca e la raccolta:

- a) dei frutti di specie selvatiche o spontaneizzate indicati all'Allegato A);
- b) delle specie tradizionalmente utilizzate a scopo alimentare di cui all'elenco dell'Allegato B);
- c) dei ricacci di Asparago (*Asparago acutifolius*) e di Tamaro (*Tamus communis*);
- d) dei fiori, frutti o di parti di pianta delle seguenti specie spontanee o spontaneizzate: Alloro (*Laurus nobilis*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*), Sambuco (*Sambucus nigra*);
- e) della santoreggia e dei fiori di ginestra lungo la viabilità, tra fine maggio e i primi di giugno, in occasione delle processioni religiose del Corpus Domini al Santuario del Pelingo.

2. In tutto il territorio della Riserva è tassativamente vietata la ricerca e la raccolta di frutti di Belladonna (*Atropa belladonna*), dell'apparato radicale di *Scolymus hispanicus*, nonché di esemplari completi o incompleti di Carlina (*Carlina acanthifolia*).

3. L'Organismo di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di tutela della flora presenti nel territorio della Riserva, può vietare o limitare, temporaneamente o permanentemente, la ricerca e la raccolta dei frutti selvatici e delle erbe di campo, anche come numero di utenze.

4. L'Organismo di Gestione può modificare e integrare, con propri atti, l'elenco delle specie di cui al comma 1 e quello delle erbe di campo di cui all'Allegato B) del presente Regolamento.

Articolo 14

Ricerca e raccolta di piante officinali

1. Ad esclusione della zona A, sottoposta a tutela integrale, è ammessa, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 99 del 06.01.1931, la raccolta delle piante officinali

spontanee di cui all'Allegato C) del presente Regolamento che riporta l'elenco allegato al Regio Decreto n. 772 del 26.05.1932

Articolo 15 **Specie vegetali sottoposte a particolare tutela**

1. In tutto il territorio della Riserva è vietata la raccolta delle specie vegetali rare, sottoposte a particolare tutela, elencate nell'Allegato E) del presente Regolamento.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la raccolta delle specie vegetali elencate nell'Allegato 1, o parti di esse, è consentita esclusivamente per attività di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione rilasciata dall'Organismo di Gestione.
3. La richiesta di autorizzazione per le finalità di cui al comma 2 dovrà specificare i tempi e le modalità della ricerca, nonché il numero di esemplari di piante o di porzioni di esse da prelevare. Per le specie contraddistinte, nell'elenco di cui all'Allegato D), da un asterisco (*), il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta può essere concesso dall'Organismo di Gestione solo previa presentazione di uno specifico progetto di ricerca.
4. L'Organismo di Gestione può modificare e integrare, con proprio atto, l'elenco delle specie di cui all'elenco Allegato D).
5. Sono inoltre sottoposte a particolare tutela le formazioni vegetali monumentali, di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, e ss. mm. Qualsiasi intervento su tali formazioni vegetali è soggetto al preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione.
6. Per formazioni vegetali monumentali di cui al precedente comma 5, l'Organismo di Gestione favorisce, anche mediante l'eventuale assegnazione di specifici contributi, l'esecuzione di interventi di manutenzione, cura e salvaguardia. L'Organismo di Gestione può inoltre intraprendere, in accordo con i soggetti proprietari, azioni miranti a valorizzare tali alberi monumentali.

Articolo 16 **Ricerca e raccolta dei tartufi**

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi all'interno della Riserva, ad esclusione della zona A, sottoposta a tutela integrale sono consentite ai soli possessori di tesserino di autorizzazione alla raccolta di tartufi nel territorio della Riserva.
2. Il tesserino di autorizzazione alla raccolta di tartufi nel territorio della Riserva viene rilasciato dagli enti competenti anche contestualmente al rilascio del tesserino di

autorizzazione alla raccolta di tartufi come regolamentato dalla vigente normativa in materia. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un contributo annuale stabilito dall'Organismo di Gestione con apposito provvedimento, con il quale possono essere previste eventuali esenzioni.

3. L'Organismo di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, vieta e/o limita la ricerca e la raccolta dei tartufi per periodo, quantità, modalità, numero di utenze.

4. I proventi derivanti dal rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di tartufi nel territorio della Riserva sono destinati al finanziamento dell'attività di sorveglianza sul patrimonio micologico della Riserva.

Articolo 17 **Ricerca e raccolta dei funghi**

1. La raccolta dei funghi all'interno della Riserva, ad esclusione della zona A sottoposta a tutela integrale, è consentita ai soli possessori di tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi nel territorio della Riserva.

2. Il tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi nel territorio della Riserva viene rilasciato dagli enti competenti anche contestualmente al rilascio del tesserino di autorizzazione alla raccolta previsto dalla vigente normativa in materia. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del contributo annuale stabilito dall'Organismo di Gestione con apposito provvedimento, con il quale possono essere previste eventuali esenzioni.

3. L'Organismo di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, vieta e/o limita, con specifici provvedimenti, la ricerca e la raccolta dei funghi per periodo, quantità, modalità e numero di utenze.

4. I proventi derivanti dal rilascio del tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi nel territorio della Riserva sono destinati al finanziamento dell'attività di sorveglianza e monitoraggio sul patrimonio micologico della Riserva.

5. È consentita solo la raccolta degli esemplari che presentano tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permetterne il riconoscimento.

Articolo 18 **Introduzioni e reintroduzioni di specie vegetali**

1. Al fine di non alterare l'equilibrio delle comunità vegetali spontanee e di tutelare le valenze paesaggistiche del territorio della Riserva è vietato introdurre specie vegetali non autoctone, ad eccezione:

a) delle specie di interesse agrario;
b) delle piante ornamentali coltivate all'interno dei centri abitati, nei giardini pubblici e privati, nelle aree verdi urbane, nonché nelle aree pertinenziali ai fabbricati.

2. In tutto il territorio della Riserva sono particolarmente vietate la piantumazione o la semina delle seguenti specie arboree alloctone, in considerazione della loro elevata invasività: Quercia rossa (*Quercus rubra*) e Ciliegio tardivo (*Prunus serotina*).

3. L'Organismo di Gestione promuove azioni e interventi, ivi comprese eventuali misure incentivanti, finalizzati a controllare la diffusione naturale delle specie arboree ed arbustive estranee alla flora locale.

4. L'Organismo di Gestione può autorizzare, sulla base di specifici progetti, la reintroduzione di specie di cui si sia accertata la locale estinzione nell'area. Tali reintroduzioni sono attuate sotto rigoroso controllo tecnico-scientifico da parte di personale di comprovata professionalità in materia e devono avvenire previa valutazione e rimozione delle cause che le hanno portato all'estinzione locale.

Articolo 19 Tutela della fauna

1. La fauna selvatica vivente all'interno della Riserva è tutelata attraverso l'adozione di misure di tutela delle specie, delle popolazioni e dei singoli individui, nonché di conservazione dei relativi ambienti di riproduzione e alimentazione.

2. In tutto il territorio della Riserva sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica. Tali divieti comprendono anche il danneggiamento o l'asportazione di uova, nidi o tane, anche se abbandonati.

3. E' vietato, salvo quanto stabilito agli artt. 20, 21, 24, 74 e 80, introdurre nella Riserva qualsiasi mezzo di cattura o di uccisione della fauna selvatica senza l'autorizzazione dell'Organismo di Gestione.

4. I divieti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano per:

a) le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Organismo di Gestione, di cui al successivo art. 80;

- b) i prelievi faunistici effettuati dall'Organismo di Gestione per ricomporre squilibri ecologici di cui al successivo art. 20;
 - c) i prelievi faunistici effettuati per motivi sanitari e per effettuare soppressioni eutanasiche di cui al successivo art. 21;
 - d) l'attività di pesca nei luoghi autorizzati a tale scopo di cui al successivo art. 24.
5. Allo scopo di salvaguardare le popolazioni di Chirotteri e di Uccelli di interesse conservazionistico, gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo devono essere preceduti da un sopralluogo condotto da tecnici dell'Organismo di Gestione. Nel caso di presenza accertata di uno o più esemplari di Chirotteri o di Uccelli di interesse conservazionistico, l'Organismo di Gestione promuove accordi con i soggetti proprietari al fine di intraprendere azioni utili ad evitare danni a tali animali.
6. Nel rispetto delle normative vigenti, è ammesso lo smaltimento delle carcasse di animali domestici predati (o non) in un carnaio autorizzato per contribuire all'alimentazione di uccelli necrofagi protetti.

Articolo 20 **Prelievi faunistici per ricomporre squilibri ecologici**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle specie di Vertebrati (Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi).
2. In deroga ai divieti di cui all'art. 19 del presente Regolamento, l'Organismo di Gestione per ragioni connesse al mantenimento degli equilibri naturali esistenti e in caso di danni consistenti e ripetuti alle produzioni agro-forestali, può autorizzare prelievi faunistici all'interno della Riserva.
3. I prelievi faunistici di cui al presente comma sono effettuati sulla base di appositi piani o programmi, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Organismo di Gestione ed essere attuati dal personale della Riserva o da persone (Operatori volontari) all'uopo espressamente autorizzate dallo stesso.
4. I prelievi faunistici, con particolare riferimento al cinghiale, sono attuati attraverso la cattura mediante gabbie, recinti o attraverso l'abbattimento da appostamento fisso con carabina. Il prelievo di altre specie animali può essere realizzato anche mediante altri

strumenti quali reti, cerbottane anestetizzanti, elettrostorditori e altri mezzi idonei preventivamente autorizzati dall'Organismo di Gestione.

5. Le spoglie degli animali abbattuti all'interno della Riserva sono:

- a) utilizzate dall'Organismo di Gestione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- b) assegnate a Musei o ad altre collezioni per fini didattici o di ricerca;
- c) alienate tramite vendita diretta nel caso di abbattimenti quantitativi, alle condizioni ed al valore stabiliti in apposito Regolamento. Sono comunque fatte salve le norme vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano;
- d) destinate ad Enti benefici;
- e) destinate agli Operatori volontari, in porzioni o nella totalità dei capi, quale riconoscimento del rimborso spese.

Articolo 21

Prelievi faunistici per motivi sanitari e per effettuare soppressioni eutanasiche

1. In tutto il territorio della Riserva sono consentiti prelievi faunistici per motivi sanitari accertati in apposito verbale dal Servizio Veterinario territorialmente competente o da un medico veterinario esercitante la libera professione.
2. Sono altresì consentiti i prelievi faunistici per effettuare soppressioni eutanasiche a seguito di lesioni gravi, irreversibili e menomanti. Resta in ogni caso obbligatorio il rilascio del verbale d'intervento da parte del dottore veterinario.

Articolo 22

Tutela della fauna minore

1. È vietata la cattura, il ferimento e l'uccisione deliberata delle specie animali appartenenti alla fauna minore. Tali divieti si applicano sia agli animali adulti sia agli stadi giovanili, ivi comprese le uova. Sono fatti salvi gli interventi di controllo, nell'ambito delle abitazioni, delle popolazioni di Vertebrati (Ratti e Topi) e Invertebrati dannosi alla salute di uomini e animali, all'agricoltura, alle derrate alimentari, agli immobili e ai mobili.
2. Per tutte le specie di cui al precedente comma 1 l'Organismo di Gestione può consentire, così come previsto dal successivo Art. 80, la raccolta di un numero limitato di esemplari esclusivamente nell'ambito di progetti che abbiano come finalità lo studio o la conservazione delle specie.

3. E' vietata la raccolta di chiocciole (Molluschi Elicidi) e rane di interesse alimentare.

Articolo 23 **Introduzioni, reintroduzioni e ripopolamento**

1. Al fine di non alterare l'equilibrio delle comunità biologiche, è vietato introdurre negli ambienti naturali e seminaturali del territorio della Riserva specie animali alloctone. È esclusa dal presente divieto l'introduzione di animali domestici, di animali di interesse zootecnico, nonché l'utilizzo delle specie di invertebrati comunemente utilizzate negli interventi di lotta biologica consentiti dalla legge.

2. L'Organismo di Gestione può autorizzare l'introduzione di esemplari di specie d'interesse naturalistico e conservazionistico già presenti nell'area della Riserva al fine di migliorarne lo *status* di conservazione (ripopolamento). L'Organismo di Gestione, sulla base di specifici progetti, può altresì autorizzare la reintroduzione di specie d'interesse naturalistico e conservazionistico attualmente estinte nella Riserva, ma presenti in epoca storica in tale territorio. La reintroduzione ed il ripopolamento di specie animali potranno essere effettuati, previo parere vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

3. Le reintroduzioni e i ripopolamenti sono attuati nell'ambito di specifici progetti di gestione redatti da personale qualificato e di comprovata professionalità in materia. I progetti devono prevedere, in particolare, l'analisi, la valutazione e la rimozione delle cause che hanno portato all'estinzione o alla rarefazione delle specie e deve definire le strategie gestionali funzionali al mantenimento delle stesse in uno stato di conservazione soddisfacente.

Articolo 24 **Pesca**

1. La pesca è vietata in tutto il territorio della Riserva, ad eccezione del tratto del fiume Candigliano ricadente in zona B2, che si sviluppa lungo il confine occidentale della Riserva, limitatamente alla sponda idrografica sinistra, come meglio individuata nella tav. P3 "Assetto funzionale del territorio" del Piano di Gestione. In tale tratto l'attività piscatoria è consentita unicamente nella forma *no-kill* (pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo), nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa vigente.

2. Sono vietate tutte le attività agonistiche.
3. L'Organismo di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze, può vietare o limitare, con specifico provvedimento, l'esercizio della pesca.
4. In tutta l'area della Riserva sono vietati i ripopolamenti ittici, ad eccezione di progetti di ripopolamenti finalizzati al ripopolamento di specie autoctone realizzati o approvati dall'Organismo di Gestione.

CAPO III **Norme per la tutela del suolo e del territorio**

Articolo 25 **Asportazione di rocce, minerali e fossili**

1. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili.
2. Le attività di studio o di ricerca scientifica che prevedono l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili, sono sottoposte al preventivo rilascio di autorizzazione nel rispetto delle modalità indicate al successivo articolo 80.

Articolo 26 **Attività estrattiva e mineraria, scavi e movimenti di terreno**

1. In tutto il territorio della Riserva sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave e di miniere nonché la riattivazione di quelle dismesse.
2. Sono ammessi, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione della Riserva, interventi di recupero ambientale di cave dismesse in stato di degrado, censite dai relativi strumenti di settore, per finalità culturali, ambientali e scientifiche. Non sono comunque consentiti interventi che comportino ampliamenti delle cave fatti salvi interventi molto limitati di adeguamento morfologico indispensabili alla messa in sicurezza o al recupero delle stesse secondo le finalità sopra indicate. Per tali cave si applicano le disposizioni del Programma Esecutivo per il Ripristino delle Cave Dimesse in condizioni di degrado (PERCD), qualora non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

3. Per la progettazione, definizione ed attuazione degli interventi dei suddetti interventi di recupero, l'Organismo di Gestione, l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino o il Comune territorialmente competente, possono promuovere accordi di programma o altri strumenti di concertazione secondo modalità che possono prevedere, se del caso, anche il coinvolgimento di soggetti privati.
4. Sono altresì ammessi interventi di messa in sicurezza delle cave e delle pareti rocciose, finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Articolo 27 Tutela del suolo

1. Nel territorio della Riserva i movimenti di terreno per i quali è necessario acquisire il nulla osta al vincolo idrogeologico, di cui al R.D. n. 3267/23, sono ammessi previo rilascio del nulla osta da parte dell'Organismo di Gestione.
2. Negli interventi di difesa del suolo e di recupero ambientale devono essere privilegiate tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica. L'impiego di materiali non naturali deve prevedere, laddove possibile, opere di mascheramento o mitigazione.
3. Negli interventi di ingegneria naturalistica, di recupero ambientale o di ricostituzione boschiva che prevedono l'introduzione di specie vegetali, devono essere utilizzati esclusivamente specie appartenenti alla flora autoctona della Riserva.

Articolo 28 Tutela dei corsi d'acqua

1. L'Organismo di Gestione tutela la rete idrografica presente all'interno del territorio della Riserva, sia riguardo agli aspetti qualitativi che quantitativi della risorsa idrica.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al R.D. n. 523/1904, gli interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica sui corsi d'acqua finalizzati ad assicurare il regolare deflusso delle acque, sono subordinati al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'Organismo di Gestione che, in relazione allo stato dei luoghi e alla tipologia d'intervento, può prescrivere azioni finalizzate a preservare o migliorare la biodiversità.
3. Negli interventi sui corsi d'acqua devono essere privilegiate, laddove possibile, tecniche e soluzioni tipologiche di ingegneria naturalistica.
4. In tutto il territorio della Riserva sono vietati gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi inquinanti di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione dei reflui

trattati provenienti da civili abitazioni nei limiti delle vigenti disposizioni. Gli scarichi civili e produttivi che non recapitano in pubbliche fognature devono rispettare i limiti imposti dalla vigente normativa. L'Organismo di Gestione favorisce il ricorso a tecniche e sistemi naturali, quali la fitodepurazione, per limitare la capacità inquinante dei sistemi di depurazione a vasca settica, *imhoff* o similari.

Articolo 29 **Opere per la captazione ed il trasporto delle acque**

1. I prelievi idrici dai corsi d'acqua superficiali sono vietati, ad eccezione delle concessioni di derivazione che siano in grado di assicurare agli stessi corsi d'acqua il minimo deflusso vitale e comunque previo nulla osta dell'Organismo di Gestione.
2. I prelievi finalizzati al riempimento di eventuali bacini di accumulo a scopo irriguo o antincendio, sono ammessi previo nulla osta dell'Organismo di Gestione.
3. La captazione di acque superficiali, la ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, nei fondi propri e altrui, autorizzabili ai sensi della vigente normativa, sono preventivamente sottoposti al nulla osta dell'Organismo di gestione.
4. L'organismo di gestione provvede ai sensi della normativa vigente, all'individuazione delle acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono in ogni caso essere oggetto di captazione.
5. Ogni intervento sui corsi d'acqua demaniali di qualsiasi ordine è soggetto a preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione, ivi comprese le operazioni di svasso o ripulitura del bacino artificiale, nonché gli interventi manutentivi sulle opere di presa e distribuzione eventualmente esistenti nel territorio della Riserva.
6. Non necessita di nulla osta dell'Organismo di Gestione il prelievo di acqua finalizzato al riempimento di mezzi per uso antincendio.
7. L'Organismo di Gestione può richiedere in ogni momento la modifica delle quantità di rilascio per le derivazioni e concessioni assentite, qualora riconosca alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

CAPO IV **Norme per la tutela del paesaggio**

Articolo 30 **Norme generali per la tutela del paesaggio**

1. Su tutto il territorio della Riserva, coerentemente con le norme di tutela integrale di cui all'art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale, è vietata qualsiasi trasformazione edilizia ed infrastrutturale non compatibile con le finalità e gli obiettivi istitutivi della Riserva e si ammette il ricorso alle esenzioni previste dall'art. 60 delle N.T.A. del P.P.A.R. solo per i punti 1a), 2, 3c) limitatamente agli interventi delle opere tecnologiche di cui al successivo art. 36 del presente regolamento, 3d), 5) limitatamente agli abusi edilizi per i quali sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/85 e dell'art. 39 della legge n. 724/94, e 6). Il ricorso alle sopraccitate esenzioni dovrà essere valutato caso per caso, sottoponendo i progetti alle valutazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della Soprintendenza per i Beni Archeologici.
2. Il territorio della Riserva, fatte salve le previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti non modificate dal Piano di gestione della Riserva, è da considerarsi come zona agricola E, ai sensi del D.M. n. 1444/68, e, in quanto tale, disciplinato, oltre che dal presente Regolamento, dalle disposizioni regionali in materia con esso coerenti.
3. Nel territorio della Riserva, i Piani di Recupero ovvero i piani attuativi di tutela e recupero dei nuclei di interesse storico-culturale, gli interventi edilizi, nonché i cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti anche se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti a nulla osta dell'organismo di gestione da rilasciare entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della istanza.
4. Il rilascio del nulla osta relativo ai Piani di Recupero è condizionato alla loro sottoposizione a VAS e a valutazione d'incidenza, qualora obbligatorie in termini di legge.
5. Il rilascio del nulla osta relativo a interventi edilizi è condizionato all'espletamento di una valutazione d'incidenza, qualora obbligatoria in termini di legge.
6. Il rilascio del nulla osta relativo ai cambi di destinazione d'uso degli edifici esistenti è condizionato all'esame di uno studio che ne valuti esaurientemente sia gli effetti e le incidenze sul patrimonio naturalistico-ambientale sia gli impatti paesaggistici.
7. Tutto il territorio della Riserva è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi di quanto stabilito all'art. 142 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 42/2004.

Articolo 31

Norme ed indirizzi di salvaguardia del patrimonio storico-insediativo ed edilizio

1. Le prescrizioni normative dettate dal Piano di gestione, relativamente al patrimonio edilizio sia storico che recente, relative agli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio della Riserva, sono recepite negli strumenti urbanistici dei Comuni ricadenti nell'area della Riserva; esse costituiscono, anche in mancanza di recepimento, uno strumento di indirizzo vincolante per la valutazione ed il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Organismo di Gestione e dei Comuni ricadenti nell'area della Riserva.
2. Il Piano di gestione individua, all'interno del territorio agricolo, come riportato nella tav. A.17 "Nuclei ed edifici di valore storico-architettonico, nell' "Atlante del patrimonio edilizio" e nella tav. P3 "Assetto funzionale del territorio":
 - a) i nuclei e gli agglomerati rurali che per l'impianto urbanistico e per la presenza di beni architettonici di significativo interesse, rivestono un'importanza storico-testimoniale e paesistico-ambientale che vengono definiti "Zone di interesse storico-paesaggistico";
 - b) gli edifici e manufatti di valore storico-architettonico che vengono definiti "Edifici di valore storico-architettonico".
3. Nelle "Zone di interesse storico-paesaggistico", gli interventi ammissibili non possono trasformare in alcun modo i caratteri dell'impianto urbanistico, così come documentato dalla cartografia storica, con riferimento in particolar modo agli allineamenti ed alle relazioni spaziali tra percorsi, edificato e spazi aperti del nucleo stesso.
4. I Piani di Recupero previsti dal Piano di Gestione per le zone di cui al precedente comma 3, possono prevedere la definizione di specifici interventi di ristrutturazione edilizia che contemplino la ricostruzione delle parti crollate o demolite in presenza d'idonea documentazione (catastale, archivistica, fotografica, ecc...) tenendo conto della regola costruttiva per quanto concerne finiture ed elementi strutturali (ricostruzione filologica). Qualora il Comune intenda utilizzare tali strumenti attuativi dovrà preventivamente procedere alla loro esatta individuazione e delimitazione, nel proprio strumento urbanistico generale, come zone territoriali omogenee A, ai sensi del D.M. n. 1444/68. La perimetrazione di tali zone andrà effettuata, oltre che con l'ausilio delle mappe del Catasto Storico Pontificio e di altra eventuale documentazione storico-iconografica, anche mediante rilievo critico con l'individuazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche dei singoli fabbricati e delle caratteristiche paesaggistiche

delle eventuali aree di pertinenza, integrato con una esauriente relazione e documentazione fotografica.

5. Per gli edifici di valore storico-architettonico, di cui al comma 2 lett. b) del presente articolo, e comunque per gli edifici e/o manufatti o parte di essi che presentano elementi di valore storico-architettonico, al fine di conseguire una loro piena tutela e salvaguardia, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo così come definiti dal DPR n. 380/2001 e successive modificazioni. Gli interventi sul patrimonio edilizio storico necessari per l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità non devono comportare lo stravolgimento dei caratteri tipologici e costruttivi che sostanziano l'interesse storico testimoniale riconosciuto; tale principio vale sia sugli interventi edilizi dei nuclei storici sia negli edifici sparsi di carattere tradizionale.

6. Per gli edifici caratterizzati da un elevato degrado strutturale sui quali non risulta attuabile il risanamento conservativo, è ammessa la ristrutturazione edilizia su istanza del Comune previo nulla osta dell'organismo di Gestione della Riserva. La ristrutturazione edilizia deve essere condotta in modo che siano sempre conservati volumetria, sagoma e caratteri tipologici dell'edificio preesistente e deve prevedere l'impiego dei materiali tipici della tradizione costruttiva locale.

Gli interventi assentibili mediante nulla osta in caso di ristrutturazione edilizia sono:

- a) demolizione, rifacimento, consolidamento e sostituzione delle strutture verticali (continue e puntiformi) che presentano segni di degrado o di dissesto, anche con modifica dell'assetto planimetrico interno, delle strutture orizzontali anche con modifica delle quote degli orizzontamenti (piane e voltate), sostituzione degli orizzontamenti dei sottotetti non praticabili (altezza al colmo superiore a m. 1.50) con solai praticabili, delle strutture di copertura (a falde inclinate e piane) senza modifica delle aperture poste in facciata, della inclinazione delle falde, della quota d'imposta e di colmo e del tipo di manto del tetto;
- b) rifacimento, consolidamento o demolizione di controsoffittature piane e voltate;
- c) realizzazione, rifacimento, consolidamento o demolizione di elementi di collegamento verticali interni riguardanti anche l'intero edificio in forme che conservino i connotati tipologici originali dell'edificio;

d) rifacimento o consolidamento di collegamenti verticali esterni in forme che conservino i connotati tipologici originali dell'edificio e con l'impiego dei materiali tipici della tradizione costruttiva locale;

e) realizzazione esterna agli edifici di ascensori, meccanismi di elevazione e rampe per il superamento delle barriere architettoniche, quando è dimostrata la impossibilità di realizzare tali innovazioni al loro interno, tutelando le parti del fabbricato e delle aree scoperte a esso connesse di maggior rilevanza e, di norma, senza interessare i fronti prospettanti su strade pubbliche e quelli visibili dalla pubblica via;

f) riapertura di porte e finestre esterne tamponate solo se ciò costituisce ripristino delle preesistenze;

g) realizzazione di nuove aperture nelle pareti esterne o modifica di quelle esistenti eccetto che sui prospetti principali dell'edificio, per esigenze igienico sanitarie, a condizione che siano introdotti o reintrodotti assetti architettonici unitari dei fronti, nel rispetto delle proporzioni e dei materiali delle attuali aperture, con il mantenimento degli allineamenti esistenti e, purché, non siano distrutti o occultati particolari architettonici di rilevante importanza;

h) interventi di riqualificazione sui corpi costruiti successivamente all'impianto originario (concessionati o condonati) per conferire agli stessi un aspetto decoroso in sintonia con le caratteristiche architettoniche del fabbricato principale consentendo anche minime ricomposizioni volumetriche senza aumento delle superfici e volumetrie lorde esistenti.

7. In tutto il territorio della Riserva è vietata la costruzione di nuovi manufatti edilizi, ad eccezione della zona B2 ove è consentita, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione, al fine dello svolgimento dell'attività agricola, la realizzazione di:

a) depositi per attrezzi;

b) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli;

8. L'Organismo di Gestione, in relazione agli interventi di cui al comma 7, lett. a) e b), al fine del rilascio del nulla osta, verifica che siano proporzionati alle esigenze dell'impresa agricola, e che siano rispettate le prescrizioni dell'Allegato E) del presente Regolamento.

9. Ad esclusione della zona A e della zona B1, è consentita, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione, all'interno delle aree di sosta attrezzate da destinare a campeggio di transito, la realizzazione di costruzioni necessarie e funzionali all'esercizio dell'attività, nel rispetto di quanto prescritto nell'Allegato E) del presente Regolamento.

10. In aggiunta a quanto già previsto dalle norme vigenti, i progetti relativi agli interventi sui beni di valore storico-architettonico dovranno contenere un estratto di mappa del Catasto Storico Pontificio e di altra eventuale documentazione storica, un rilievo storico-critico con l'individuazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche e delle eventuali trasformazioni del fabbricato ed un rilievo delle aree di pertinenza e del fondo agricolo evidenziando la presenza o meno di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario storico secondo quanto esplicitato nell'Allegato E) del presente Regolamento.

11. Per il patrimonio edilizio extraurbano di recente costruzione che non presenta elementi di valore architettonico e/o paesaggistico e per gli edifici storicamente documentati, ma completamente ristrutturati che non conservino alcun elemento di valore storico architettonico e privi di qualsiasi carattere tipico dell'edilizia rurale tradizionale, se non altrimenti vietati dagli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione, interventi di ristrutturazione edilizia, in ogni caso senza incremento dei volumi preesistenti.

12. Ad esclusione della zona A e della zona B1, è ammessa la realizzazione di piscine incassate, secondo le disposizioni tecniche contenute nell'Allegato E) del presente Regolamento, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione.

13. L'Allegato E) del presente Regolamento formula indirizzi generali e specifici per gli interventi sul patrimonio edilizio e sul paesaggio che perseguono l'obiettivo generale di evitare l'introduzione di modalità di intervento, tecniche costruttive, finiture, materiali ed arredi estranei alla tradizione locale, in coerenza con quanto disposto negli Indirizzi gestionali.

Articolo 32 **Tutela del patrimonio archeologico**

1. L'"Area di particolare interesse Archeologico" della Gola del Furlo e la Strada Consolare Flaminia sono sottoposte alle tutele di cui all'art. 41 delle NTA del PPAR con la fascia di tutela integrale estesa a 25 m ai lati della strada consolare.

2. In tutto il territorio della Riserva, la tutela dei siti e dei resti archeologici, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004, deve applicarsi anche ai rinvenimenti fortuiti che possono avvenire nel contesto di qualsiasi lavoro o movimento di terra e in qualsiasi area, con obbligo di segnalazione del rinvenimento alla competente Soprintendenza Archeologica delle Marche e immediata sospensione dei lavori eventualmente in corso.

Articolo 33 Rete viaria

1. Nel territorio della Riserva è vietato realizzare nuove strade.
2. L'Organismo di Gestione può autorizzare modifiche plano-altimetriche ai tracciati stradali per migliorare la sicurezza stradale, per ripristinare la percorribilità di tratti compromessi in seguito ad eventi calamitosi, a frane e a smottamenti o per favorire un migliore inserimento della viabilità nel contesto paesaggistico e ambientale della Riserva.
3. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, finalizzato al miglioramento della percorribilità veicolare, ivi compreso il taglio della vegetazione invadente posta ai lati delle strade, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione.
4. L'Organismo di Gestione, per particolari e motivate esigenze, può disciplinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti all'interno della Riserva.
5. L'Organismo di Gestione favorisce e sostiene interventi di rinaturalizzazione di strade non più utilizzate per il transito, con priorità per quelle ubicate all'interno della zona B1. Tali interventi dovranno comunque essere preventivamente sottoposti al nulla osta dell'Organismo di Gestione.
6. Gli interventi di sistemazione del fondo stradale dovranno privilegiare il mantenimento dell'attuale pavimentazione. Nella sola zona B2, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione sono consentiti interventi di pavimentazione di strade sterrate mediante trattamento ecologico di impregnazione con emulsioni bituminose in bianco. Dovranno essere privilegiati tecniche che garantiscano la migliore compatibilità dell'intervento con le valenze paesaggistiche e ambientali dell'area, quali quelle proprie dell'ingegneria naturalistica. Per particolari e motivate esigenze, tali interventi possono essere realizzati anche in zone B1.
7. E' vietata la realizzazione di muri e manufatti stradali in cemento a vista.

Articolo 34 Rete sentieristica

1. L'Organismo di Gestione cura la gestione della Rete sentieristica della Riserva, di cui all'Allegato F) proponendo alla Regione Marche l'inserimento dei sentieri nella Rete

Escursionistica Marche (RESM) secondo le modalità richiamate dalla legge regionale n. 2/2010.

2. L'Organismo di Gestione può autorizzare l'apertura di nuovi sentieri e il miglioramento dei tracciati esistenti, previo espletamento di una analisi che valuti gli effetti e le incidenze che ciascun nuovo sentiero può determinare sull'ambiente, sulla flora e sulla fauna. Si considerano "nuovi", tutti i sentieri non ricompresi nell'Allegato F).

3. In tutto il territorio della Riserva sono consentiti, previa autorizzazione dell'Organismo di Gestione, gli interventi di manutenzione dei sentieri, funzionali a garantire un'adeguata percorribilità agli escursionisti, nonché, ove consentito, il transito a biciclette, mezzi a due ruote a propulsione esclusivamente elettrica ed equini. Tali interventi di manutenzione potranno essere sottoposti a eventuali limitazioni o divieti da parte dell'Organismo di Gestione qualora sia necessario garantire la tutela e la conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna.

Articolo 35 Recinzioni

1. In tutto il territorio della Riserva esclusa la zona A, è consentita l'installazione di recinzioni, sia fisse che temporanee, per particolari esigenze colturali legate all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, laddove consentite, per la preservazione di particolari beni ambientali, per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Tali interventi devono essere preventivamente sottoposti al nulla osta dell'Organismo di Gestione in zona B1; in zona B2 il nulla osta è necessario solo qualora la superficie da recintare sia superiore a 2.000 mq.

2. I fili o le reti elettrificate, funzionali alla protezione di colture o allevamenti, non necessitano di autorizzazione.

3. E' in ogni caso consentita la recinzione dei fabbricati ed annesse pertinenze, nel rispetto di tipologie tradizionali previo nulla osta dell'Organismo di Gestione che, se del caso, ne definirà la tipologia ed i materiali al fine di una migliore integrazione nel contesto ambientale della Riserva.

Articolo 36 Opere tecnologiche

1. Gli interventi di installazione o realizzazione delle seguenti opere e impianti, se eseguiti al di fuori dei perimetri dei centri edificati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione:

- a) elettrodotti;
- b) gasdotti;
- c) acquedotti;
- d) depuratori;
- e) linee telefoniche;
- f) ripetitori e impianti simili, ivi compresi gli impianti radio base per telefonia cellulare mobile;
- g) impianti volti a favorire l'uso di energie rinnovabili o alternative a esclusivo e diretto servizio dei fabbricati o di strutture esistenti.

2. L'installazione di nuove linee telefoniche ed elettriche è consentita unicamente nella modalità interrata, a condizione che l'intervento sia compatibile con gli obiettivi e le finalità della Riserva; in casi eccezionali l'installazione di nuove linee telefoniche ed elettriche in modalità non interrata può essere consentita solo nel caso in cui la modalità interrata procurerebbe, secondo analisi tecnica documentata, un impatto ambientale maggiore.

3. E' vietata la realizzazione di impianti eolici di piccola e grande taglia e di impianti fotovoltaici a terra.

Articolo 37 **Cartelli ed insegne pubblicitarie**

1. Nel territorio della Riserva l'installazione di cartelli ed insegne pubblicitarie è sottoposta al preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione.

2. L'Organismo di Gestione, al rilascio del nulla osta di cui al precedente comma, prescrive, dimensioni, colori, forme, loghi e intensità luminosa di cartelli ed insegne pubblicitarie, al fine di favorirne un migliore inserimento ambientale e paesaggistico, con particolare attenzione alla zona A.

3. La segnaletica informativa e la cartellonistica relative alla Riserva (per esempio confini, descrizione degli aspetti ambientali, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali, disciplina di tutela, percorsi, ecc.), sono curate direttamente dall'Organismo di Gestione.

**TITOLO III
NORME PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO NATURALE**

**CAPO I
Attività economiche sostenibili**

**Articolo 38
Attività agro-silvo-pastorali**

1. Nella Riserva sono consentite le attività agro-silvo-pastorali tradizionali condotte nel rispetto delle norme e prescrizioni del presente Regolamento.
2. La Riserva promuove l'adozione di forme di agricoltura eco-compatibili o a basso impatto ambientale condotte secondo i criteri dell'agricoltura biologica e assimilabili.
3. L'Organismo di Gestione può vietare o imporre limitazioni all'uso di diserbanti, di fertilizzanti e fitofarmaci, mediante l'adozione di specifici disciplinari tecnici, nelle ipotesi e alle condizioni previste dal d. lgs. 14 agosto 2012, n. 150, di attuazione della Direttiva 2009/128/CE.
4. E' vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

**CAPO II
Indennizzi**

**Articolo 39
Indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica**

1. Hanno diritto all'indennizzo i proprietari, i possessori o conduttori per legittimo titolo dei terreni adibiti a coltivazioni e degli allevamenti zootecnici ricadenti all'interno della Riserva.
2. L'indennizzo di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altre forme di indennizzo percepito per lo stesso danno.
3. L'indennizzo dei danni è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno e applicando una percentuale fino al 100% per i danni alle colture agro-forestali e al patrimonio zootecnico.

Articolo 40 **Tipologie di danni ammessi a indennizzo**

1. È ammesso l'indennizzo per le seguenti tipologie di danni:
 - a) danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-forestale, purché non sia in stato di abbandono;
 - b) danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico, agli animali da cortile e/o di affezione allevati e/o regolarmente detenuti all'interno della Riserva.
2. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, per le quali si applica la disciplina di settore.

Articolo 41 **Domanda di indennizzo**

1. I soggetti che intendono richiedere l'indennizzo per i danni alle colture agro-forestali, al patrimonio zootecnico o agli animali da cortile o di affezione, devono inoltrare la domanda di indennizzo entro e non oltre i 5 giorni successivi alla scoperta del danno stesso e comunque, nel caso di danni alle colture agro-forestali, prima della raccolta, anche parziale, del prodotto. Tale domanda deve pervenire alla Riserva in uno dei seguenti modi: fax, posta elettronica certificata, raccomandata A.R., consegnata a mano.
2. Per le domande pervenute a mano, l'Organismo di Gestione rilascia al richiedente una copia datata e vistata, mentre per quelle pervenute tramite fax fa fede la data di arrivo all'Organismo di Gestione. Per le domande pervenute tramite raccomandata A.R. fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
3. La domanda deve essere effettuata preferibilmente, utilizzando lo schema appositamente predisposto dall'Organismo di Gestione.
4. Se l'indennizzo richiesto è superiore ad euro 500,00, alla domanda di indennizzo deve essere allegata una perizia estimativa a firma di un tecnico abilitato. Nella perizia occorre descrivere almeno i seguenti aspetti: il bene che ha sofferto il danno, il danno rilevato, la causa del danno (presunta o accertata) e la sua quantificazione economica, specificando le modalità e il procedimento di stima.
5. In caso di richiesta di indennizzo per danni a:
 - a) colture attuate con le tecniche agricole a basso impatto ambientale di cui al Reg. CEE 2078/92;

- b) colture attuate con tecniche agricole biologiche di cui al Reg. del Consiglio (CE) 834/2007;
 - c) produzioni di qualità che discendono dall'applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali;
6. Nella domanda di indennizzo è necessario comprovare, mediante idonea documentazione, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.

Articolo 42 **Accertamento del danno e stima dell'indennizzo**

1. L'Organismo di Gestione, provvede ad effettuare i sopralluoghi e gli accertamenti del caso. Nel caso di richieste di indennizzi per danni a coltivazioni presentate in prossimità dei periodi di raccolta e nel caso di danni al patrimonio zootecnico, ad animali da cortile o d'affezione l'Organismo di Gestione adotta una procedura d'urgenza per l'accertamento del danno da concludersi entro 7 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Se entro il termine di cui al comma precedente l'Organismo di Gestione non provvede ad effettuare l'accertamento, l'entità del danno dichiarato dal richiedente è da ritenersi valida.
3. Il sopralluogo deve avvenire in presenza e in contraddittorio con il richiedente o la persona all'uopo delegata.
4. L'organo accertatore redige un verbale delle operazioni, nel quale sono riportati:
 - a) descrizione delle operazioni;
 - b) valutazione dell'entità del danno;
 - c) eventuali rilievi o eccezioni proposti dal richiedente o dalla persona all'uopo delegata.Il verbale di sopralluogo viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.
5. Il verbale, se sottoscritto per accettazione dal richiedente o dalla persona all'uopo incaricata, costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.
6. Nel caso in cui il richiedente o la persona all'uopo delegata non intenda sottoscrivere il verbale di accertamento dei danni, non concordando con la valutazione dell'entità del danno effettuata dall'Organo accertatore, dovrà presentare apposita stima firmata da un tecnico abilitato entro 30 (trenta) giorni dal sopralluogo. Trascorso tale termine, ove non sia stata presentata la stima, si provvederà alla liquidazione del danno in base alla stima redatta dall'Organismo di Gestione.

7. Dal ricevimento della stima di cui al comma 6 da parte dell'Organismo di Gestione, in caso di mancato raggiungimento di un accordo con il richiedente, l'Organismo di Gestione, in accordo con il richiedente, procede alla nomina di un tecnico con compiti di arbitrato. Le spese del tecnico con funzioni di arbitro sono divise in parti uguali.

8. Entro 10 giorni dalla data dell'ultimo sopralluogo, il tecnico incaricato dall'Organismo di Gestione provvede, alla luce dell'entità del danno stimato, a determinare l'entità economica dell'indennizzo. Ai fini della determinazione economica, il valore della mancata produzione potrà essere decurtato dei costi non sostenuti per la raccolta, il confezionamento, il trasporto e la commercializzazione del prodotto.

9. Al fine di determinare una base omogenea per la valutazione dei danni possono essere impiegati:

- a) i prezzi rilevati da "L'Informatore Agrario" riferiti ai mercati più vicini alla zona;
- b) i prezzi fissati dai mercuriali della Camera di Commercio;
- c) i prezzi rilevati alla borsa merci del mercato di Bologna.

In mancanza di tali fonti si effettuerà un'apposita analisi di mercato onde determinare i prezzi medi spuntati dal prodotto in esame nel periodo di riferimento e nell'area indagata.

10. Qualora il danno dovesse manifestarsi in una fase precoce dello sviluppo vegetativo della coltura, è possibile rinviare o ripetere il sopralluogo in una fase vegetativa successiva in cui sia possibile accertare l'entità del danno con maggiore esattezza. In tal caso, le parti concordano la data o il periodo dandone atto nel verbale di accertamento. In mancanza di accordo, l'Organismo di Gestione provvede a comunicare la data al richiedente a mezzo raccomandata. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo determina la sospensione del procedimento amministrativo di indennizzo ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.

11. In caso di danni ad animali da affezione, si procederà mediante rilevazione dei prezzi di mercato delle stesse specie, aumentato di una percentuale che potrà raggiungere anche il 100% del relativo valore.

Articolo 43 **Liquidazione del danno**

1. L'Organismo di Gestione, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle richieste di indennizzo, provvede con proprio atto a liquidare l'indennizzo, confermando la stima e l'entità dell'indennizzo, oppure decidendo in modo difforme, ma motivato.

2. Ove sia stato adeguatamente provato il possesso dei requisiti di cui all'art. 41, comma 5, del presente Regolamento, l'indennizzo viene comunque aumentato:

- a) del 10% nel caso di colture attuate con le tecniche agricole a basso impatto ambientale di cui al Reg. CEE 2078/92;
- b) del 20% nel caso di colture attuate con tecniche agricole biologiche di cui al Reg. del Consiglio (CE) 834/2007 o nel caso di produzioni di qualità che discendono dall'applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali.

3. Qualora l'importo degli indennizzi per danni accertati durante l'anno risultasse notevolmente superiore alle disponibilità di bilancio, l'Organismo di Gestione si riserva di procedere a una riduzione delle misure degli indennizzi di cui ai commi precedenti.

5 L'Organismo di Gestione provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo di spesa per:

- a) il pagamento degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-forestale e zootecnico, agli animali da cortile o di affezione;
- b) l'eventuale realizzazione di interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica.

Articolo 44 Esclusione dall'indennizzo

1. Non sono indennizzabili i seguenti danni causati dalla fauna selvatica:

- a) i danni a colture o impianti in stato di abbandono;
- b) i danni denunciati a carico di colture raccolte o sostituite prima dell'accertamento o prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione dell'accertamento;
- c) i danni denunciati su colture o allevamenti ove non sia stato possibile l'accertamento per mancata collaborazione del richiedente;
- d) i danni a carico dei richiedenti che nella comunicazione di denuncia abbiano fatto dichiarazioni mendaci;
- e) i danni denunciati a carico di allevamenti i cui animali risultino sprovvisti delle necessarie autorizzazioni sanitarie previste per legge, pascolanti abusivamente o pascolanti su terreni o in periodi in cui sia vietato il pascolo;
- f) danni ad animali di cui è assente la carcassa o i cui resti sono insufficienti per poter procedere alla regolare certificazione del veterinario o alla redazione del successivo

verbale di accertamento danni e non siano disponibili altre fonti di prova documentali o testimoniali.

Articolo 45 **Attività di prevenzione**

1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Organismo di Gestione può finanziare fino al 100% delle spese per l'acquisto di materiali e attrezzature finalizzati a ridurre o eliminare il rischio di danno al patrimonio agro-forestale e zootecnico.
2. Le modalità di accesso ai finanziamenti e di erogazione degli stessi sono previsti in appositi Disciplinari emanati dall'Organismo di Gestione.

Articolo 46 **Destinazioni d'uso dei terreni**

1. Allo scopo di conservare gli equilibri naturali esistenti, di esaltare la biodiversità e l'articolazione degli habitat è vietata la modifica della destinazione d'uso dei terreni senza il preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione. Sono escluse dal presente divieto le consuete rotazioni colturali.
2. In via ordinaria, il nulla osta è rilasciato a condizione che venga mantenuta la destinazione agricola dei terreni.
3. Al rilascio del nulla osta sono assoggettati anche gli interventi di avviamento ad alto fusto dei boschi cedui, nonché le opere di rimboschimento.
4. Resta in ogni caso vietata la riduzione delle superfici a bosco. E' altresì vietata la riduzione della superficie ad arbusteto chiuso o con copertura superiore al 50 %.

Articolo 47 **Occupazione giovanile, volontariato, comunità terapeutiche e servizio civile alternativo**

1. Per il raggiungimento delle finalità della Riserva, l'Organismo di Gestione coinvolge le associazioni di volontariato ed il settore della cooperazione sociale (ONLUS) impegnate nel settore della difesa dell'ambiente, della salute e della persona.
2. L'Organismo di Gestione può inoltre avvalersi delle attività derivanti dalla prestazione di servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, delle cooperative sociali e loro consorzi come previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2001 n. 34, al fine di realizzare

progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sostegno alle comunità terapeutiche, sviluppo di interventi a favore dell'occupazione giovanile.

Articolo 48 **Marchi ed emblemi della Riserva**

1. A norma dell'art. 14, comma 4, della legge n. 394/91 l'Organismo di Gestione può concedere con specifici provvedimenti l'uso del marchio e della denominazione "Riserva Naturale Statale Gola del Furlo", indicati all'Allegato G), a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità della Riserva.

2. Coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3, intendono utilizzare il marchio e la denominazione "Riserva Naturale Statale Gola del Furlo", sono tenuti a presentare un'istanza scritta all' Organismo di Gestione specificando il tipo d'uso, la destinazione e la modalità di utilizzo che si intende attuare.

3. L' Organismo di Gestione può concedere a titolo gratuito, sulla base di apposita convenzione, l'uso del marchio e della denominazione a prodotti e servizi che derivano da attività economiche o commerciali ubicate all'interno del territorio della Riserva, che rispettino le normative in campo ambientale e le specifiche norme di settore e che siano coerenti con le finalità istitutive della Riserva. A tale scopo, l'Organismo di Gestione individua in appositi Disciplinari i requisiti cui è subordinata la concessione del marchio e della denominazione.

4. All'istanza di richiesta di concessione del marchio e della denominazione, è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'Organismo di Gestione, ovvero il rispetto delle normative in campo ambientale e le specifiche norme di settore.

4 La concessione all'utilizzo del marchio e della denominazione viene rilasciata dall'Organismo di Gestione entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, previa istruttoria procedimentale e deliberazione dell'Organismo di Gestione, come indicato al precedente comma 1.

5 I Comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino possono utilizzare gratuitamente marchio e denominazione, ai soli fini istituzionali, previa comunicazione all'Organismo di Gestione.

6 L'uso del marchio e della denominazione è altresì accordato al soggetto, pubblico o privato, cui sia stato concesso un sostegno finanziario o un patrocinio da parte

dell'Organismo di Gestione. In tali casi, il soggetto beneficiario dovrà garantire adeguata visibilità al marchio e alla denominazione.

7 L' Organismo di Gestione può revocare a suo insindacabile giudizio e in relazione alla gravità della violazione, la concessione dell'uso del marchio e della denominazione per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle norme del presente Regolamento;
- b) inosservanza delle normative in campo ambientale o a specifiche norme di settore;
- c) attività in contrasto con le finalità istituzionali della Riserva.

8 Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del marchio o della denominazione, anche derivanti dall'uso non autorizzato, sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, sollevando l'Organismo di Gestione da ogni responsabilità.

9 La durata della concessione del marchio e della denominazione a soggetti privati, è fissata in anni uno, tacitamente rinnovabile qualora il soggetto beneficiario non incorra nelle violazioni di cui al precedente comma 7.

10 Nel caso di concessione del marchio e della denominazione per manifestazioni o eventi, l'utilizzo è esclusivamente collegato all'iniziativa specifica e solo per il periodo corrispondente.

CAPO II Praterie ed arbusteti

Articolo 49 Praterie

1. La Riserva sostiene la conservazione delle praterie esistenti, mediante la loro gestione attiva. La gestione attiva è effettuata direttamente dall'Organismo di Gestione o mediante concessionari o gestori di queste formazioni vegetali.

2. La Riserva favorisce il mantenimento dell'attuale estensione delle praterie attraverso il controllo della colonizzazione da parte di specie arboree ed arbustive.

3. A tal fine, sulla base della carta della vegetazione tavola cartografica A.10 di cui al Piano di Gestione, ed in relazione al grado di copertura arborea ed arbustiva di cui al punto successivo, l'Organismo di Gestione predispone uno specifico piano esecutivo con il quale vengono individuate le praterie a regime nonché quelle suscettibili di recupero.

4. Le praterie arbustate, recanti cioè colonizzazione arborea avente un grado di copertura inferiore al 20% possono essere restituite alla destinazione originaria a condizione che sia conservato un grado di copertura arborea non inferiore al 5%, espressa come area di insidenza delle chiome. Le praterie arbustate recanti cioè colonizzazione arbustiva avente un grado di copertura inferiore al 50% possono essere restituiti alla destinazione originaria a condizione che sia conservata una copertura arbustiva pari almeno al 10%. Tali interventi possono essere eseguiti previo nulla osta dell'Organismo di Gestione.
5. Le praterie arborate od arbustate chiuse, ovvero con un grado di copertura arborea od arbustiva superiore ai valori di cui sopra, sono destinate all'evoluzione naturale.
6. Nelle praterie a regime ed in quelle suscettibili di recupero sono ammesse le ordinarie pratiche colturali, ivi compreso il controllo meccanico della vegetazione non pabulare od infestante e la concimazione con fertilizzanti naturali. Al fine di non turbare i cicli biogeochimici sono vietati la fertilizzazione con fertilizzanti di origine chimica, il diserbo e gli interventi antiparassitari eseguiti con sostanze chimiche di sintesi.
7. In relazione all'andamento climatico e sulla base del monitoraggio dell'avifauna nidificante a terra, l'Organismo di Gestione può formulare ulteriori prescrizioni per la gestione delle praterie, con particolare riguardo all'epoca ed alle modalità di sfalcio ed al carico del bestiame pascolante e relativo periodo di pascolamento.
8. Nelle praterie appartenenti al demanio forestale regionale è comunque vietato lo sfalcio nel periodo di nidificazione degli uccelli.

Articolo 50 Arbusteti

1. Gli arbusteti chiusi e in condizioni di pendenza superiore al 30% e le garighe sono destinati all'evoluzione naturale. Nelle stesse formazioni vegetali sono ammessi solo interventi di riqualificazione volti a mitigare effetti o processi di degrado previo nulla osta dell'Organismo di Gestione.
2. Sulla base del monitoraggio dell'avifauna nidificante e in relazione a particolari esigenze di conservazione di alcune specie ornitiche l'Organismo di Gestione può attuare o promuovere interventi di controllo della copertura arbustiva.

Articolo 51 Pianificazione forestale

1. La gestione dei boschi all'interno della Riserva è consentita nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Nelle zone B1 e B2 è consentito, a ciascun proprietario che avanzi richiesta per il rilascio del nulla osta dell'Organismo di Gestione, un solo taglio per ciascuna stagione boschiva di superficie non superiore a 1 ettaro a condizione che non si rinvercano nell'area oggetto di taglio tane o nidi occupati da specie di rilevante interesse conservazionistico, nel qual caso il taglio o qualsiasi intervento di gestione forestale dovranno essere condotti successivamente al compimento del ciclo riproduttivo. Il limite di superficie sopra indicato non si applica nel caso di interventi proposti da Enti pubblici la cui congruità verrà valutata dall'Organismo di Gestione in sede di rilascio del relativo nulla osta.
3. Nell'area A il bosco è lasciato a libera evoluzione.
4. Gli strumenti di pianificazione redatti ed approvati dall'Ambito Territoriale 2 A (Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro) e dall'Ambito Territoriale 2 B (Comunità Montana del Catria e Nerone) si adeguano alle previsioni del presente Regolamento entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del presente Regolamento prevalgono sulle previsioni degli strumenti di pianificazione forestale dei suddetti Enti.
5. L'Organismo di Gestione, in collaborazione con l'Ambito Territoriale 2 A e l'Ambito Territoriale 2 B, provvederà alla redazione di un unico Piano di Gestione Forestale per il territorio della Riserva.
6. L'Organismo di Gestione favorisce interventi di controllo e contenimento di specie arboree invasive come, ad esempio, Robinia e Ailanto. La loro progressiva sostituzione dovrà avvenire con specie forestali autoctone costituenti la vegetazione potenziale delle aree ove è previsto il controllo delle specie invasive.
7. E' fatto divieto di asportare il terriccio dal sottobosco.
8. E' vietato l'uso di antiparassitari nei boschi della Riserva.

Articolo 52 **Boschi: disposizioni generali**

1. È vietato il taglio degli alberi in cui si sia accertata la presenza di nidi utilizzati.

2. È vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino cabalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
3. Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani Forestali sono sottoposti al nulla osta dell'Organismo di Gestione, che può prevedere ulteriori prescrizioni e modalità esecutive.
4. In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie forestali fruttifere presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, degli alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'Ente competente riguardo alle problematiche fitosanitarie.
5. Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e le disposizioni della legge regionale n. 6/2005 e ss. mm.
6. In relazione a elevati rischi di incendio l'Organismo di Gestione può autorizzare l'apertura di nuove piste forestali nel rispetto della vigente normativa. Tali piste non potranno essere utilizzate per lavori di utilizzazione boschiva e di esbosco prima di 5 anni dalla loro realizzazione.
7. L'Organismo di Gestione, ottemperando a quanto dettato dall'articolo 8 della legge 353/2000, redige apposito piano antincendio boschivo, rinviando ogni intervento all'approvazione del suddetto strumento.

Articolo 53 **Boschi di proprietà pubblica di origine naturale**

1. In relazione alle tipologie forestali individuate in sede di indagine floristica e vegetazionale nell'ambito della redazione del Piano di Gestione, l'Organismo di Gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, attua le seguenti linee gestionali delle diverse tipologie di bosco:
 - a) Formazioni rupicole: tali formazioni, insediate su versanti rocciosi o semirupesci, sono destinate all'evoluzione libera tramite la cessazione di ogni intervento antropico. Sono ammessi, ad eccezione della zona A, sottoposta a tutela integrale, solo interventi di

riqualificazione volti a mitigare effetti o processi di degrado previo nulla osta dell'Organismo di Gestione.

b) Formazioni ripariali: tali formazioni sono destinate all'evoluzione libera. Sono ammessi, ad eccezione della zona A, sottoposta a tutela integrale, solo interventi di riqualificazione volti a mitigare effetti o processi di degrado, al controllo delle specie arboree e arbustive esotiche e a migliorare le condizioni di deflusso, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione.

c) Faggeta e formazioni a Carpino bianco (*Carpinus betulus*): tali soprassuoli ad alta valenza naturalistica, sono destinati all'evoluzione libera. Previo nulla osta dell'Organismo di Gestione, sono ammessi interventi di riqualificazione volti a mitigare effetti o processi di degrado.

d) Altre formazioni: i soprassuoli non rientranti nei casi precedenti sono gestiti tenendo conto della loro tipologia fisionomico-colturale. In particolare, qualora tali soprassuoli siano costituiti da cedui invecchiati ed idonei e se le condizioni ecologiche e stagionali lo consentono, saranno preferibilmente avviati ad alto fusto; qualora siano rappresentati da fustaie transitorie, saranno eseguiti gli ulteriori interventi di avviamento alla conversione a fustaia mentre, nel caso di cedui a regime, potrà essere mantenuto il governo a ceduo a condizione che non siano sottoposte al taglio superfici accorpate superiori ad un ettaro.

2. L'Organismo di Gestione, qualora ravvisi la necessità di variare il mosaico strutturale o cronologico dei soprassuoli presenti, allo scopo di consentire migliori condizioni di presenza di specie animali, potrà derogare dalle suddette indicazioni generali variando, anzitutto, le modalità del trattamento e, secondariamente, quelle del governo. Resta in ogni caso vietata la conversione a ceduo dei boschi ad alto fusto, a ceduo semplice dei cedui composti nonché la ceduzione dei cedui invecchiati non a prevalenza di Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*).

Articolo 54 **Boschi di proprietà pubblica di origine artificiale**

1. I boschi di Pino nero (*Pinus nigra*) sono mantenuti per la loro importanza ai fini della tutela di specie animali di particolare pregio conservazionistico.

2. L'Organismo di Gestione può inoltre individuare altri boschi di Conifere che meritano di essere conservati a fini scientifici o didattici per la relativa ricchezza di differenti specie legnose, oppure per preservarne l'aspetto di luoghi di particolare memoria storica.

3. L'Organismo di Gestione anche tramite forme di gestione attiva può comunque sostenere la progressiva sostituzione di boschi di Conifere, compresi, in casi limitati e adeguatamente motivati, quelli di Pino nero, al fine di favorire l'insediamento della vegetazione attuale potenziale.
4. Negli interventi di restauro ambientale è consentita, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione, la realizzazione di nuovi rimboschimenti esclusivamente con specie forestali autoctone presenti nella Riserva.
5. Le tartufaie sono gestite secondo uno specifico piano redatto in accordo con l'Organismo di Gestione.

Articolo 55 Boschi di proprietà privata

1. I boschi di proprietà privata sono gestiti secondo le modalità di governo e trattamento previste dalle vigenti disposizioni di settore.
2. L'Organismo di Gestione, in accordo con i soggetti proprietari, può individuare boschi o loro porzioni che, per la difficile accessibilità o per il loro particolare interesse paesaggistico, storico o naturalistico, possono essere lasciati alla loro evoluzione naturale.

Articolo 56 Viabilità forestale

1. E' vietata l'apertura di nuove piste o strade ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Oltre a quanto stabilito dalla specifica normativa di settore, il ripristino delle piste forestali esistenti o il loro allargamento fino ad un massimo di m. 2,50 è consentito solamente previo nulla osta dell'Organismo di Gestione il quale può formulare specifiche prescrizioni.
3. L'utilizzo di linee provvisorie di esbosco è consentito a condizione che, a fine lavori, eventuali tratti degradati siano opportunamente recuperati secondo le indicazioni dell'Organismo di Gestione. Non sono consentite modifiche plano-altimetriche ai tracciati esistenti ad eccezione degli interventi di ripristino della percorribilità di tratti compromessi in seguito a frane o smottamenti.

Articolo 57 **Misure di salvaguardia degli ambienti forestali**

1. Al rilascio del nulla osta al taglio di piante e boschi, l'Organismo di Gestione può prescrivere, in relazione allo stato dei luoghi:

- a) di destinare uno o più esemplari di alberi o arbusti all'accrescimento indefinito;
- b) il mantenimento di una congrua percentuale di alberi morti in piedi o atterrati da eventi naturali. Sono fatte salve le esigenze di rimozione o spostamento per ragioni di sicurezza, tutela della viabilità e dei manufatti.

2. Sono esclusi dagli interventi di taglio gli esemplari arborei su cui si sia accertata la presenza di nidi o tane di specie incluse nell'allegato I della Direttiva n. 2009/147/CE o nell'allegato II della Direttiva n. 92/43/CEE.

3. Nelle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, dovrà essere salvaguardato quanto più possibile lo strato erbaceo ed arbustivo.

4. Al fine di favorire il successo riproduttivo delle specie ornitiche, l'Organismo di Gestione può stipulare accordi o intese con i soggetti proprietari per collocare nidi artificiali specie-specifici.

Articolo 58 **Nulla osta per gli interventi di taglio**

1. Ogni forma di utilizzazione di boschi all'interno del territorio della Riserva è subordinata all'acquisizione del preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione. A tal fine, l'Ente competente al rilascio delle autorizzazioni in materia trasmette all'Organismo di Gestione della Riserva copia della DIA redatta per ogni intervento di taglio richiesto nonché copia dei verbali istruttori.

2. Sono inoltre sottoposti al preventivo rilascio del nulla osta dell'Organismo di Gestione i seguenti interventi:

- a) abbattimento o estirpazione di alberi isolati, in filare od in gruppi appartenenti a qualsiasi specie;
- b) estirpazione di siepi;
- c) abbattimento o estirpazione di arbusti appartenenti a qualsiasi specie.

3. Sono comunque esclusi dall'obbligo del nulla osta i seguenti interventi:

- a) abbattimento o estirpazione di piante da frutto o di coltivazioni arboree;

- b) abbattimento o estirpazione di alberi e arbusti all'interno dei centri abitati, nei giardini pubblici e privati, lungo le strade, nonché nelle aree pertinenziali ai fabbricati, ad esclusione degli esemplari tutelati dalla vigente normativa in materia.
- 4. Gli interventi di potatura su alberi ad alto fusto tutelati dalla vigente normativa in materia non necessitano del preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione.
- 5. È fatto comunque salvo quanto previsto dalla L.R. 6/2005, qualora non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 59 **Elementi diffusi del paesaggio agrario e rete ecologica**

- 1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge forestale regionale n. 6/2005 e ss. mm. è vietato danneggiare, distruggere, estirpare gli elementi diffusi del paesaggio agrario.
- 2. Gli elementi diffusi del paesaggio agrario concorrono a costituire gli elementi strutturanti della Rete Ecologica.
- 3. Il miglioramento e il rafforzamento della Rete Ecologica sono il presupposto per accrescere la qualità del territorio in termini ecosistemici, paesaggistici e sociali. Tali obiettivi vengono perseguiti favorendo le seguenti azioni:
 - a) la conservazione, l'incremento e la diffusione degli elementi diffusi del paesaggio agrario, sia in termini lineari che areali, al fine di garantire le connessioni e i legami tra i vari elementi sparsi;
 - b) piantumazioni effettuate privilegiando specie autoctone preferibilmente dotate di frutti eduli per la fauna selvatica che possono rimanere sulla pianta anche per parte della stagione invernale;
 - c) miglioramento della struttura della vegetazione e diversificazione della composizione specifica.

Articolo 60 **Difesa dagli incendi boschivi**

- 1. Le norme e le prescrizioni per la difesa dagli incendi boschivi sono stabiliti dal Piano Antincendi Boschivi della Riserva (Piano AIB) in coerenza con le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 61

Raccolta della legna

1. Ad eccezione dell'area A sottoposta a tutela integrale in cui l'accesso è vietato, la raccolta di legna secca nel territorio della Riserva è sottoposta alla disciplina degli Enti competenti in materia i quali provvedono a trasmettere all'Organismo di Gestione l'elenco dei nominativi dei soggetti autorizzati.
2. L'Organismo di Gestione può ulteriormente disciplinare le modalità di raccolta di legna secca a terra, individuando le aree e i periodi in cui tale attività può essere regolamentata.

TITOLO IV NORME GENERALI DI UTILIZZO E FRUIZIONE

CAPO I Accesso al territorio della Riserva

Articolo 62 Segnaletica

1. L'accesso pedonale, a cavallo, con biciclette, con veicoli a motore o con mezzi a due ruote a propulsione esclusivamente elettrica, laddove consentito, è segnalato da apposita cartellonistica.

Articolo 63 Accessibilità pedonale

1. Nel territorio della Riserva, ad esclusione della zona A, sottoposta a tutela integrale, l'accesso a piedi è libero.
2. Per particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, l'Organismo di Gestione può limitare, con appositi provvedimenti, nelle zone B1 e B2 l'accesso a piedi ad aree ove la presenza antropica, in determinati periodi dell'anno, può causare danno o disturbo al patrimonio naturale o consentire il passaggio pedonale unicamente sulla viabilità carrabile e sulla rete sentieristica.

3. L'Organismo di Gestione, al fine della tutela e della conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna, potrà prescrivere limitazioni o divieti all'accesso alle aree della zona B1, a gruppi di persone comunque organizzati.

Articolo 64
Accessibilità per anziani, diversamente abili, portatori di disabilità temporanee e bambini

1. L'Organismo di Gestione favorisce la fruizione della Riserva da parte di anziani, disabili e portatori di handicap con la sistemazione, tra quelli già esistenti, di sentieri o percorsi di facile accesso e dotati delle necessarie attrezzature.

2. Compatibilmente con le esigenze di conservazione delle tipologie tradizionali, negli edifici gestiti dall'Organismo di Gestione che ospitano servizi e attività connesse alle finalità istitutive della Riserva, con particolare riferimento ai punti di informazione e ai centri di educazione, studio e ricerca, deve essere agevolato l'accesso ai disabili.

Articolo 65
Accesso a cavallo e con biciclette

1. Nella zona A, sottoposta a tutela integrale, l'accesso in bicicletta, con mezzi a due ruote, anche a propulsione esclusivamente elettrica, e con equini è vietato.

2. Nelle zone B1 e B2 il transito in bicicletta, con mezzi a due ruote a propulsione esclusivamente elettrica e con equini è consentito unicamente lungo i sentieri e le ippovie che saranno appositamente individuati dall'Organismo di Gestione o lungo le strade.

3. Nelle zone B1 e B2 l'Organismo di Gestione può limitare, con appositi provvedimenti, l'accesso in bicicletta, con mezzi a due ruote a propulsione esclusivamente elettrica e con equini nelle aree ove la presenza antropica, in determinati periodi dell'anno, può causare danno o disturbo al patrimonio naturale.

Articolo 66
Accesso con mezzi motorizzati

1. L'accesso ed il transito con qualsiasi mezzo a motore sono consentiti unicamente nelle strade destinate alla libera circolazione.

2. In tutto il territorio della Riserva, ad esclusione della zona A, sottoposta a tutela integrale, l'accesso, il transito e la sosta con mezzi meccanici lungo mulattiere, sentieri,

praterie, aree boschive e ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico, è consentito esclusivamente agli aventi titolo per l'esercizio delle attività di sorveglianza, agro-silvo-pastorali e per le attività tecnico-manutentive a carico dei ripetitori posti sulle zone sommitali e delle reti tecnologiche esistenti.

3. Nella zona B1 il transito, la sosta e il parcheggio dei veicoli a motore sono disciplinati nei tempi e nei modi con specifici provvedimenti dall'Organismo di Gestione, in relazione alla necessità di tutelare nei diversi periodi dell'anno il patrimonio naturale.

4. L'Organismo di Gestione può autorizzare, per motivi di studio e ricerca scientifica, l'accesso, il transito e la sosta con mezzi meccanici a motore negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico nonché nelle strade a traffico regolamentato o nelle piste esistenti.

5. In tutta la Riserva, sono sempre consentiti, l'accesso, il transito e la sosta per le attività di soccorso, servizio antincendio, protezione civile e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Articolo 67 **Sorvolo di velivoli**

1. E' vietato il sorvolo della Riserva a bassa quota (al di sotto della quota di 1500 mt s.l.m.) senza la preventiva autorizzazione dell'Organismo di Gestione; tale divieto comprende anche il decollo e l'atterraggio ed include tutti i velivoli, siano essi a vela o a motore a fiamma (aerostati), elettrici, telecomandati.

2. Previa autorizzazione dell'Organismo di Gestione è consentito il sorvolo del territorio della Riserva nei seguenti casi:

a) monitoraggio delle pareti rocciose, esecuzione di lavori in parete e installazione di attrezzature in aree inaccessibili;

b) esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, rilevamenti od osservazioni eseguiti nell'interesse della Riserva o in collaborazione con essa o per motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici o nell'interesse collettivo.

3. E' sempre consentito il sorvolo del territorio della Riserva senza l'autorizzazione dell'Organismo di Gestione per le attività di sorveglianza, soccorso, servizio antincendio, protezione civile e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

4. Nel caso di attività di cui al comma 2, lettera b), il soggetto autorizzato dovrà consegnare all'Organismo di Gestione, salvo giustificato motivo, almeno una copia del prodotto finale.
5. L'autorizzazione al sorvolo dovrà prevedere limitazioni relative a tempi e percorsi.
6. L'Organismo di Gestione può individuare, nelle aree di cui alla cartografia nell'Allegato H) singoli settori del versante nord-occidentale del Monte Pietralata ove consentire le attività sportive del parapendio e del volo a vela, così come previsto all'art. 77, comma 10.

Articolo 68 **Accesso con natanti e balneazione**

1. Nella Riserva sono vietati la balneazione e l'uso delle imbarcazioni di qualsiasi tipo.
2. L'Organismo di Gestione può autorizzare l'uso di piccoli natanti mossi da remi o pagaia (come canoa canadese, kayak) nel tratto del Fiume Candigliano a monte del bacino della diga del Furlo indicato nella cartografia di cui all'Allegato I). Sono ammessi punti di approdo di tipo naturale solo sulla sponda sinistra, come individuati al sopraccitato Allegato I).
3. L'Organismo di Gestione stabilisce periodicamente, con specifico provvedimento, il numero massimo di soggetti autorizzabili alla navigazione ai sensi del comma precedente.
3. L'Organismo di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, può vietare o limitare l'uso di natanti nel tratto indicato al comma precedente.

Articolo 69 **Limitazioni all'accesso**

1. L'Organismo di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze, può variare, con specifici provvedimenti, le modalità di accesso, transito e sosta lungo le strade, inoltre può stabilire le modalità d'accesso alla rete stradale o a suoi settori attraverso appositi permessi individuali o altre forme di identificazione.

CAPO II

Norme generali d'uso

Articolo 70 Salvaguardia dell'integrità e della pulizia dei luoghi

1. In tutto il territorio della Riserva è vietato l'abbandono, anche temporaneo, al di fuori degli appositi contenitori, di ogni tipo di rifiuto, ivi compreso quello derivante da pic-nic e da ogni altra attività connessa con la fruizione della Riserva. È altresì consentita, qualora necessaria, la creazione di isole ecologiche regolarmente gestite.
2. E' altresì vietata l'apertura e/o l'esercizio di discariche di qualsiasi tipo.

Articolo 71 Accensioni di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno del territorio della Riserva è sempre vietata l'accensione di fuochi pirotecnici, siano essi fuochi a terra o fuochi aerei. E' altresì vietato, nel caso di accensione in aree limitrofe, che la loro parabola interessi o termini nel perimetro della Riserva.
2. Nel perimetro della Riserva è vietato l'uso dei fuochi all'aperto in quanto attività che può compromettere l'ambiente naturale e danneggiare flora e fauna. Tale divieto, fatta salva la vigente normativa, non sussiste nei seguenti casi:
 - a) per esigenze di ordinaria conduzione di attività agro-silvo-pastorali (per esempio: bruciamento di sterpaglia, residui erbacei, arbustivi ed arborei, raccolti in cumuli, nei periodi in cui ciò è consentito);
 - b) uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue nelle aree appositamente attrezzate e autorizzate dall'Organismo di Gestione;
 - c) nelle aree di pertinenza delle abitazioni private (es. per barbecue);
 - d) per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti all'uso dei fuochi;
 - e) nelle aree parrocchiali durante i festeggiamenti religiosi.
3. In tutti i suddetti casi contemplati nel comma precedente, resta ferma la responsabilità degli autori dei fuochi per eventuali danni cagionati a persone o cose.
4. E' comunque vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, ad eccezione degli interventi di bruciatura connessi ad interventi di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Articolo 72 **Attività di campeggio pic-nic nella Riserva**

1. Il campeggio di transito di camper, autocaravan e caravan è consentito all'interno della Riserva, ad esclusione delle zone A e B1, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, solo nelle aree attrezzate individuate con apposita segnaletica dall'Organismo di Gestione.
2. Al di fuori delle aree di cui al comma 1 e ad esclusione delle zone A e B1, possono essere autorizzati, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, campeggi fissi e/o itineranti all'aperto, solo qualora organizzati per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o associazioni che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari.
3. L'autorizzazione per le attività di cui al precedente comma 2, è rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e previo rilascio del nulla osta dell'Organismo di Gestione. Con il rilascio del nulla osta l'Organismo di Gestione può prescrivere limitazioni o divieti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e delle specie vegetali e animali presenti. Sono comunque vietati:
 - a) il taglio e il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva salvo in caso di comprovata necessità;
 - b) qualsiasi movimentazione del terreno, salvo la realizzazione del solco per la raccolta delle acque meteoriche intorno alle tende. Al termine del campeggio è fatto obbligo di ripristinare lo stato iniziale dei luoghi;
 - c) l'utilizzo di generatori elettrici a motore.
5. Non necessita di nulla osta l'installazione di tende da campeggio per le attività di studio, ricerca o monitoraggio già autorizzate dall'Organismo di Gestione o effettuate per suo conto a norma dell'art. 80 del presente Regolamento.
6. L'attività di pic-nic è consentita nelle aree attrezzate e/o appositamente segnalate dall'Organismo di Gestione. Non è consentito:
 - a) accedere o sostare nelle praterie, nelle aree boschive e negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico, con qualunque veicolo a motore termico;
 - b) danneggiare alberi e erbe;
 - c) abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori così come previsto dall'articolo 69.

- d) accendere fuochi o usare fiamme libere al di fuori degli spazi predisposti così come previsto dall'articolo 71.

Articolo 73 **Riprese fotografiche, video e cinematografiche**

1. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video aventi per oggetto il patrimonio naturale, ambientale, storico e culturale della Riserva effettuate per finalità personali, dilettantistiche, scientifiche, per diritto di cronaca, nonché quelle finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio della Riserva, sono libere.
2. Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie, debbono essere preventivamente autorizzate dall'Organismo di Gestione della Riserva, previa presentazione di apposita istanza all'Organismo di Gestione, specificando le seguenti informazioni:
 - a) oggetto, finalità e durata delle riprese;
 - b) aree della Riserva oggetto delle riprese;
 - c) tipologie delle apparecchiature e dei mezzi utilizzati;
 - d) eventuale necessità di allestire campi base.
3. I soggetti autorizzati, su richiesta dell'Organismo di Gestione, dovranno consegnare allo stesso e a titolo gratuito, almeno una copia del materiale prodotto, che potrà essere utilizzato per le finalità istituzionali della Riserva.
4. Le attività di ripresa effettuate con foto trappole a fini amatoriali, commerciali, editoriali, e pubblicitarie, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organismo di Gestione della Riserva, previa presentazione di apposita istanza specificando le seguenti informazioni:
 - a) oggetto, finalità e durata delle riprese;
 - b) punti precisi in cui vengono installate le foto trappole individuate su carta topografica IGM 1: 25000 o CTR 1: 10.000 o con file in formato .shp (*shape file*) riferito al sistema di coordinate Gauss- Boaga;
 - c) tipologie delle apparecchiature e dei mezzi utilizzati.
5. Le riprese fotografiche, cinematografiche, video e con fototrappole, devono essere effettuate senza arrecare danno o disturbo al patrimonio naturale e ambientale; in caso contrario le riprese potranno essere interrotte dall'Organismo di Gestione della Riserva.

Articolo 74 Armi ed esplosivi

1. In tutto il territorio della Riserva è vietata ai sensi dell'art.11 comma 3, della legge 394/91 l'introduzione da parte di privati, di armi di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fatto salvo quanto riportato dal presente regolamento.
2. Restano esclusi dall'applicazione dei divieti e limiti di cui al presente articolo:
 - a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato e alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, che portano in via permanente le armi di cui sono dotati ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
 - b) gli addetti al servizio di polizia municipale muniti, ai sensi della normativa vigente, della qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati nel comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65/1986, a portare, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
 - c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24.10.1977 n. 801, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.
 - d) i dipendenti della Riserva ai quali, ai sensi dell'art. 21 comma 2 della legge n. 394/1991, siano attribuiti poteri di sorveglianza.
3. Tutti i soggetti e/o persone diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d), del comma 2 si considerano "privati" ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera f) della l. n. 394/1991 ed ai fini dell'applicazione del presente articolo.
4. Il porto delle armi è consentito, all'interno del territorio della Riserva, in deroga al divieto di cui all'art. 11 comma 3 lettera f) della legge n. 394/1991, alle seguenti categorie di soggetti privati, senza ulteriori adempimenti:
 - a) ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza licenza di cui all'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42;
 - b) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
 - c) agli agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti

delle Forze di Polizia dello Stato italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;

- d) al personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
- e) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale ed in forza della licenza di cui all'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
- f) alle guardie particolari giurate ed al personale civile dipendente dallo Stato, addetto permanentemente a servizi particolari, il quale, per specifica disposizione regolamentare debba essere armato e sia all'uopo espressamente autorizzato;
- g) a coloro che, in regola con le normative vigenti, si trovano a transitare all'interno del territorio della Riserva sulle seguenti strade: SS 73 Bis, SP n. 3 Flaminia;

5. Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsivoglia attività di vigilanza non espressamente sopramenzionata.

6. Sono sottoposti all'obbligo del previo nulla osta dell'Organismo di Gestione coloro che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, oppure in periodi in cui è consentita l'attività venatoria, intendono attraversare il territorio della Riserva trasportando armi, esplosivi o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge per:

- a) raggiungere ambiti di caccia, ovvero zone ove è consentita l'attività venatoria;
- b) raggiungere case di caccia utilizzate da squadre di cinghialai;
- c) raggiungere, a scopo sportivo, poligoni di tiro, campi di gara, ecc.;
- d) i collezionisti o i possessori di armi artistiche, rare o antiche, autorizzati ai sensi della vigente normativa.

7. I dottori in veterinaria esercitanti la relativa professione possono detenere e portare nel territorio della Riserva gli strumenti consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti quand'anche catalogati e/ classificati come armi, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti;

8. La richiesta è personale e dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, elenco e tipologia delle armi che si intendono trasportare (marca, modello, numero di matricola dell'arma e delle armi); estremi della licenza di porto d'arma o del titolo autorizzativo;

motivi della detenzione e del trasporto; descrizione dell'esatto itinerario di trasporto (tratto stradale più breve che è necessario percorrere, in ambedue le direzioni, tra la residenza e il confine della Riserva), luogo ove tali armi od esplosivi vengono detenuti, dati relativi al mezzo utilizzato per il trasporto. Il tragitto comunicato deve essere scelto tenendo conto del percorso più idoneo e più breve per il raggiungimento della località prefissata. Il trasporto delle armi deve comunque avvenire esclusivamente lungo le strade aperte al traffico.

9. Le armi da fuoco trasportate devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e nel bagagliaio o, nei veicoli che ne sono provvisti, in altro spazio chiuso separato dall'abitacolo.

10. Coloro che praticano l'attività venatoria sono tenuti ad inoltrare la domanda di ogni anno e ad allegare alla stessa una dichiarazione che attesti l'iscrizione all'Ambito di Caccia da raggiungere.

11. Le richieste saranno valutate dal Organismo di Gestione che potrà rilasciare il nulla osta nei termini previsti dall'art. 13 della L. 394/1991. L'Organismo di Gestione si riserva la facoltà di rilasciare il nulla osta indicando un tragitto diverso, in tutto o in parte, da quello segnalato dal richiedente, motivandone le ragioni.

12. Per i non residenti il nulla osta ha durata annuale e può essere concessa la proroga solo su espressa e motivata richiesta dell'interessato. Per i residenti il nulla osta, al permanere di tutte le condizioni indicate nella comunicazione del richiedente (residenza, estremi del porto d'arma, tipo di arma, tragitto da effettuare, ecc.) ha durata indeterminata. Il nulla osta dovrà essere portato al seguito ed esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza di cui al successivo articolo 86.

13. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta, comporterà la decadenza dal nulla osta medesimo.

14. Il nulla osta abilita altresì al trasporto dei cani atti all'attività venatoria legalmente detenuti e denunciati, e della selvaggina regolarmente prelevata e/o abbattuta rilevabile dagli appositi tesserini.

15. Chiunque, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, intende trasportare esplosivi destinati ad attività edile pubblica e privata o ad altre attività legali, attraverso il territorio della Riserva per recarsi in una qualsiasi località, deve inoltrare richiesta del nulla osta per iscritto all'Organismo di Gestione comunicando il percorso che intende effettuare.

L'Organismo di Gestione potrà rilasciare il nulla osta nei termini previsti dall'art. 13 della L. 394/1991.

16. La durata del nulla osta per il trasporto di esplosivi è limitata al periodo indicato nella domanda e potrà essere concessa eventuale proroga solo su espressa e motivata richiesta dell'interessato.

Articolo 75 **Introduzione di cani e gatti domestici**

1. È consentita l'introduzione nel territorio della Riserva esclusa la zona A), di animali di affezione esclusivamente lungo le strade, i sentieri e le pertinenze delle abitazioni della Riserva. I cani di qualsiasi razza di proprietà, al di fuori delle proprietà private, devono essere condotti in base a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

2. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1:

- a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare;
- b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza della Riserva;
- d) i cani utilizzati per accompagnamento di persone ipovedenti;
- e) i cani utilizzati per la ricerca e la raccolta dei tartufi;

3. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dall'Organismo di Gestione della Riserva per particolari e motivate necessità.

4. I proprietari dei cani e dei gatti sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di animali d'affezione, concernenti tali animali.

5. È fatto obbligo ai proprietari di consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza della Riserva su richiesta.

6. In caso di smarrimento di cani e gatti all'interno della Riserva, i proprietari sono tenuti a darne sollecita comunicazione all'Organismo di Gestione.

7. È vietato nutrire animali randagi e inselvaticiti. I cani e i gatti randagi devono essere catturati e trasferiti dai soggetti competenti presso le apposite strutture previste dalla normativa vigente.

8. L'Organismo di Gestione della Riserva, nel rispetto della legge 14 agosto 1991 n. 281 e per tutelare la fauna selvatica, richiede l'intervento delle aziende sanitarie locali, qualora sia necessario realizzare piani di gestione, sia delle colonie di gatti che vivono in libertà, sia dei cani randagi o inselvatichiti.

Articolo 76 **Limite alle emissioni sonore e luminose**

1. All'interno della Riserva l'uso degli apparecchi produttori di emissioni luminose e sonore deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente, alle persone e agli animali.
2. Sono inoltre ammesse le emissioni luminose e sonore emesse da civili abitazioni, veicoli, opifici e aree produttive in base alla classificazione acustica del territorio comunale competente e le segnalazioni acustiche emesse dai veicoli quando consentito.
3. E' fatto salvo l'utilizzo di attrezzature necessarie per le attività agro-silvo-pastorali, la ricerca scientifica, il monitoraggio della fauna, la sorveglianza e il soccorso
4. Nelle aree di campeggio autorizzate ai sensi dell'art. 71 del presente Regolamento non servite da energia elettrica, è consentito esclusivamente l'uso di lampade a gas.
5. La Riserva favorisce e sostiene anche dal punto di vista economico, compatibilmente con le risorse disponibili, interventi che abbiano le seguenti finalità:
 - a) riduzione dei fenomeni di inquinamento luminoso e di dispersione luminosa verso l'alto;
 - b) riduzione del consumo energetico.

CAPO III **Attività ricreativo-sportive e culturali**

Articolo 77 **Attività o manifestazioni sportive**

1. In zona A sono vietate le manifestazioni, gare e altre attività organizzate di carattere sportivo.
2. In tutto il territorio della Riserva sono vietate le gare motoristiche.

3. L'organizzazione, la promozione e lo svolgimento di manifestazioni o attività a carattere sportivo all'interno della Riserva sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione. Il nulla osta verifica se tali manifestazioni o attività a carattere sportivo non arrechino disturbo alla fauna selvatica, danno alla flora o agli habitat.
4. L'Organismo di Gestione può interrompere o rinviare manifestazioni o attività sportive, al verificarsi di condizioni suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e agli habitat.
5. Le manifestazioni o le gare di tipo ciclistico, previo rilascio del nulla osta dell'Organismo di Gestione, devono svolgersi su strade pubbliche ed aperte al transito. Per particolari e motivate esigenze l'Organismo di Gestione può consentire il transito anche lungo piste forestali ed altra viabilità di servizio, qualora ciò non arrechi disturbo alla fauna selvatica.
6. Le manifestazioni o le gare di mountain bike devono svolgersi, previo nulla osta dell'Organismo di Gestione, su strade e tracciati da esso individuati con apposito provvedimento.
7. Lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e/o raduni, previo rilascio del nulla osta dell'Organismo di Gestione, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) tali manifestazioni devono svolgersi unicamente su strade pubbliche ed aperte al transito;
 - b) il tracciato prescelto deve essere quello che dimostra la maggiore compatibilità con l'ambiente;
 - c) il transito deve svolgersi solo durante le ore diurne, ad esclusione delle manifestazioni motoristiche che attraversano la Riserva utilizzando unicamente la S.S. 73 bis o la S.P. n. 3 Flaminia.
8. Le manifestazioni o le attività a carattere sportivo che attraversano il territorio della Riserva percorrendo unicamente la S.S. 73 bis o la S.P. n. 3 Flaminia, non necessitano del rilascio del preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione.
9. Durante le manifestazioni o le attività sportive sono vietati rumori molesti, schiamazzi e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura.
10. E' vietato lo svolgimento di gare sportive con veicoli a motore termico, con aerostati, il volo a vela ed il parapendio.

11. Al fine di evitare possibili disturbi alle specie di uccelli di interesse conservazionistico, nelle praterie sommitali del Monte Paganuccio e del Monte Pietralata sono vietate attività ludiche con aeromobili (aquiloni, aerei ed elicotteri telecomandati o radiocomandati) nel periodo 1 gennaio-31 agosto.

12. L'Organismo di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, può vietare o limitare ulteriormente lo svolgimento di manifestazioni o attività a carattere sportivo all'interno della Riserva.

13. L'Organismo di Gestione può individuare singoli settori del versante nord-occidentale del Monte Pietralata ove consentire le attività sportive del parapendio e del volo a vela, fermo restando il divieto di svolgimento di tali attività nel periodo 1 gennaio-31 agosto, soprattutto al fine di evitare disturbi sensibili alle indispensabili attività di ricerca alimentare di alcune specie di uccelli rapaci tra cui, in primo luogo, le Aquile reali e che potrebbero comprometterne il successo riproduttivo. Nelle aree così individuate, l'Organismo di Gestione regola nei modi e nei tempi tali attività sportive. È in ogni caso vietato il sorvolo della Gola con paracadute, parapendio e veicoli per il volo a vela.

Articolo 78 **Arrampicata sportiva**

1. Sono vietate le pratiche speleologiche, di alpinismo, *freeclimbing* ed ogni altra forma di scalata, arrampicata o discesa in corda doppia nel territorio della Riserva ad esclusione delle aree così come individuate a tale scopo nel successivo comma.

2. L'attività di arrampicata sportiva è consentita esclusivamente nel versante sud-orientale del Monte Pietralata nel sito noto come "Sasso Lino" individuato, nell'area identificata all'Allegato L).

3. Per esigenze di tutela degli habitat, della flora o della fauna, l'Organismo di Gestione sospende e/o limita, nei tempi, nei modi e nel numero le autorizzazioni all'arrampicata anche nel sito di cui al comma precedente.

4. Sulla base di azioni periodiche di monitoraggio delle emergenze ambientali presenti, l'Organismo di Gestione, può individuare altri siti ove l'attività di arrampicata può essere consentita, nei tempi e nei modi da stabilire, purché compatibili con la necessità di tutela di fauna, flora e habitat. In tal caso l'attività di arrampicata è comunque subordinata alla messa in sicurezza della parete rocciosa interessata. Resta salvo quanto previsto dalla D.G.R. 1471/2008.

5. Durante l'attività di arrampicata è fatto obbligo di adottare un comportamento eticamente corretto nei confronti della natura, evitando rumorosità e disturbi.
6. L'attività di arrampicata su pareti rocciose diverse da quelle di cui al precedente comma 2, possono essere consentite, previa autorizzazione dell'Organismo di Gestione, per attività di studio e ricerca sulla geologia, paleontologia, flora e fauna rupicole, nonché per verificare la sicurezza delle pareti.
7. Al fine di tutelare le importanti emergenze faunistiche, sono comunque vietate le attività di arrampicata e alpinismo nella zona A sottoposta a tutela integrale del versante nordoccidentale del Monte Paganuccio, ubicata all'interno della Gola del Furlo, meglio evidenziata nella tavola cartografica P.1 "Zonizzazione e classificazione strade" del Piano di Gestione.
8. Almeno una volta all'anno dovrà essere monitorata la vegetazione casmofitica rappresentata dalle associazioni *Moehringia papulosae* - *Potentilletum caulescentis* (Biondi & Ballelli, 1982), *Saxifraga australis-Trisetetum bertolonii* (Biondi & Ballelli, 1982) e dall'aggruppamento ad *Adiantum capillus-veneris*, che si sviluppano sulle pareti rocciose della gola. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela dalla specie endemica marchigiana *Moehringia papulosa*.
9. E' vietata la realizzazione di vie di arrampicate a meno di 5 metri dai singoli esemplari di *Moehringia papulosa*.
10. Per verificare la compatibilità delle attività di arrampicata e di *freeclimbing* con la presenza di particolari specie ornitiche, nel rispetto della DGR 27/10/2008 concernente l'adeguamento delle misure di conservazione generali per le ZPS e per i SIC almeno una volta all'anno dovrà essere monitorata la presenza dei siti di nidificazione delle seguenti specie di Uccelli: Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Codirossone (*Monticola saxatilis*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Lanario (*Falco biarmicus*).

Articolo 79 Attività speleologica

1. Al fine di tutelare la possibile presenza di importanti elementi biologici, archeologici, paleontologici e geologici, l'accesso agli ambienti ipogei e le attività di speleologia in genere sono consentiti per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione dell'Organismo di Gestione.

2. Chiunque rinvenga sistemi carsici ed ipogei è tenuto a darne immediata notizia all'Organismo di Gestione, il quale provvederà, a seguito di specifiche indagini, a definirne la destinazione d'uso nonché la disciplina di tutela.
3. L'Organismo di Gestione può stipulare accordi con gruppi speleologici regolarmente iscritti all'Albo Regionale, al fine di effettuare ricerche, definire idonee misure di tutela e/o valorizzazione di grotte e aree carsiche presenti nella Riserva.

Articolo 80 **Attività di ricerca scientifica**

1. La Riserva promuove la ricerca scientifica svolta da Enti, Università o privati, relativa al patrimonio naturalistico, ambientale, storico e socio-culturale della Riserva.
2. Le attività di studio o di ricerca scientifica che potrebbero costituire fonte di disturbo o di danno alla flora o alla fauna selvatica, o che prevedono l'asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili, sono sottoposte al preventivo rilascio di autorizzazione da parte dell'Organismo di Gestione. A tal fine, il soggetto titolare della ricerca trasmette all'Organismo di Gestione il programma della stessa, comprensivo dei seguenti elementi:
 - a) oggetto, finalità e durata della ricerca;
 - b) aree della Riserva interessate dalle attività di ricerca;
 - c) prelievi di materiale naturale vivente o non vivente;
 - d) materiali e metodi utilizzati per i prelievi;
 - e) curriculum del responsabile della ricerca;
 - f) nominativi delle persone impegnate nella ricerca.
3. Le ricerche effettuate per conto dell'Organismo di Gestione non necessitano di autorizzazione.
4. L'Organismo di Gestione può concedere, per particolari e motivate esigenze, eventuali deroghe a specifici divieti imposti dal presente Regolamento.
5. Per esigenze di tutela e conservazione, l'Organismo di Gestione può porre limitazioni alla ricerca scientifica stabilendo, ad esempio, il numero massimo di esemplari o di campioni che è possibile prelevare o vietando temporaneamente l'accesso ad aree interessate da accertate nidificazioni o presenze di specie di interesse conservazionistico.

6. I ricercatori possono, su richiesta, essere autorizzati a servirsi di strumenti, materiali e mezzi della Riserva, secondo modalità da convenirsi caso per caso.

7. L'Organismo di Gestione può richiedere la consegna di parte del materiale raccolto, al fine di utilizzarlo per le proprie attività istituzionali.

8. Tutti i soggetti per i quali l'Organismo di Gestione ha rilasciato il nulla osta per lo svolgimento di studi e ricerche, dovranno impegnarsi a rendere disponibili all'Organismo di Gestione i risultati delle stesse e copia delle pubblicazioni risultanti. In caso di fattivo coinvolgimento della Riserva nell'attività di studio o ricerca, le pubblicazioni dovranno farne espresso riferimento.

Articolo 81 Spettacoli e manifestazioni

1. L'Organismo di Gestione può autorizzare, all'interno della Riserva, escluse la zona A e la zona B1, lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni, a seguito di specifica valutazione dell'interferenza che tali eventi e manifestazioni possono avere su habitat, flora e fauna.

Articolo 82 Valorizzazione delle attività tradizionali dell'espressione dell'identità culturale delle popolazioni residenti

1. E' ammesso, ad esclusione della zona A e della zona B1, lo svolgimento di feste popolari che rappresentano una tradizione locale meritevole di essere conservata. L'Organismo di Gestione, in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico, può disciplinare lo svolgimento di talune attività nell'ambito di tali feste popolari.

2. E' altresì consentito alle processioni di fedeli e alle compagnie di pellegrini seguire, in occasioni di feste religiose tradizionalmente riconosciute, i percorsi tradizionali anche se, eventualmente, non coincidenti con la rete sentieristica ufficiale della Riserva.

TITOLO VI NORME FINALI E SANZIONI

Articolo 83

Nulla Osta

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 394/91, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Riserva è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Organismo di Gestione. Tale nulla osta viene rilasciato nel rispetto delle modalità stabilite dal predetto articolo 13 della L. 394/91.
2. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta (60) giorni dalla richiesta.
3. Per il rilascio del nulla osta, l'Organismo di Gestione potrà avvalersi degli uffici e delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino.
4. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Organismo di Gestione e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Organismo di Gestione dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
5. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della L. 349/1986.
6. Il Responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
7. Il nulla osta, rilasciato dall'Organismo di Gestione, è trasmesso al Comune territorialmente competente e agli organi di sorveglianza.

Art. 84 Autorizzazioni

1. L'Organismo di Gestione rilascia le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento
2. Sulle domande di autorizzazione per attività di qualsiasi tipo, l'Organismo di Gestione deve pronunciarsi per iscritto osservando le prescrizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

Articolo 85 Presentazione delle domande di nulla osta e autorizzazioni

1. Le richieste di nulla osta e autorizzazione devono pervenire all'Organismo di Gestione a mezzo posta tradizionale, posta elettronica certificata o consegnate direttamente a mano. Per le domande pervenute a mano, l'Organismo di Gestione rilascia al soggetto beneficiario una copia datata e vistata. Tali istanze devono essere complete della documentazione prevista al successivo comma 3. Per richieste di nulla osta che non richiedono l'invio di elaborati progettuali, cartografie, relazioni, ecc., è possibile utilizzare anche il telefax. In questo caso farà fede la data di ricezione.
2. In caso di documentazione incompleta, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione decorrono dal momento di ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.
3. Le domande di nulla osta per opere ed interventi, ex art. 13 legge n. 349/1991 e ss. mm., devono essere presentate in duplice copia e su supporto informatico e indirizzate all'Organismo di Gestione. Tali domande devono contenere i documenti utili ai fini della valutazione della richiesta quali, ad esempio: una relazione tecnica, in cui sia dettagliatamente descritto l'intervento richiesto; lo stato dei luoghi precedente e successivo all'intervento; elaborati grafici (piante, sezioni, profili); ubicazione cartografica dell'intervento (scala 1:10.000 o 1:25.000); estratto della mappa catastale; documentazione fotografica.
4. L'Organismo di Gestione con specifici provvedimenti può disciplinare il procedimento amministrativo del rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni e predisporre la relativa modulistica.

Articolo 86 Sorveglianza

1. La sorveglianza della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" è esercitata, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 394/91 e dell'art. 10 del D.M. 6 febbraio 2001, dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì esercitare tale attività, ai sensi della richiamata normativa, anche gli appartenenti alle Forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale.
2. L'Organismo di Gestione si avvale per la sorveglianza anche del Corpo di Polizia Provinciale.

3. L'Organismo di Gestione può, per il tramite del Corpo di Polizia Provinciale, servirsi di guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29, di guardie giurate dei consorzi forestali o di aziende speciali costituite ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e degli articoli 7 e 10 della legge n. 984/1977 o di altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

Articolo 87 Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della L. 394/91, fatte salve le sanzioni previste dalle altre normative di settore.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, Legale Rappresentante dell'Organismo di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. L'Organismo di Gestione può disciplinare con specifici provvedimenti il procedimento per la irrogazione e la gestione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689/1981 e dalla L.R. n. 33/98.

4. L'Organismo di Gestione ha facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per l'inosservanza delle norme del presente Regolamento, nonché in procedimenti civili e penali per il risarcimento del danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 88 Norme speciali e di salvaguardia

1. Gli specifici provvedimenti per la ulteriore disciplina delle attività, previsti dal presente Regolamento, sono approvati dall'Organismo di Gestione previo parere obbligatorio della Commissione di Riserva.

2. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento attuativo restano in vigore le norme di salvaguardia di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'ambiente 6 febbraio 2001 di istituzione della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo".

Articolo 89
Efficacia ed Attuazione

1. Il Piano di Gestione ed il Regolamento della Riserva entrano in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Con l'entrata in vigore del Regolamento, tutte le norme e le disposizioni di carattere regolamentare emanate dall'Organismo di Gestione nelle more dell'approvazione del Piano di Gestione e del Regolamento, sono abrogate.

2. Il Regolamento può essere modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 394/1991 ed è aggiornato con identica modalità per i seguenti motivi:

a) modifiche del Piano di Gestione;

b) adeguamento della disciplina del Regolamento all'evoluzione dello stato delle conoscenze.

ALLEGATO A)

FRUTTI DI SPECIE SELVATICHE O SPONTANEIZZATE

(ART. 13 REGOLAMENTO)

- a) Fragola (*Fragaria vesca*);
- b) Mora (*Rubus ulmifolius* e specie affini);
- c) Biancospino (*Crataegus monogyna* e *Crataegus laevigata*);
- d) Prugnolo (*Prunus spinosa*);
- e) Rose selvatiche (*Rosa sp.pl*);
- f) Sambuco (*Sambucus nigra*);
- g) Corniolo (*Cornus mas*);
- h) Ciliegio (*Prunus avium*);
- i) Visciolo (*Prunus cerasus*);
- j) Sorbo domestico (*Sorbus domestica*).

ALLEGATO B)

**SPECIE TRADIZIONALMENTE UTILIZZATE A SCOPO ALIMENTARE
(ART. 13 REGOLAMENTO)**

ADOXACEAE

Sambucus nigra L. - Sambuco

AMARANTHACEAE

Amaranthus retroflexus L. - Amaranto comune

Chenopodium album L. subsp. *album* - Farinello comune

ASPARAGACEAE

Asparagus acutifolius L. - Asparago selvatico

BORAGINACEAE

Borago officinalis L. - Borragine

Echium vulgare L. subsp. *vulgare* - Viperina azzurra

Symphytum tuberosum L. subsp. *angustifolium* (A. Kern.) Nyman - Consolida femmina

CAMPANULACEAE

Campanula rapunculus L. subsp. *rapunculus* - Raponzolo

CANNABACEAE

Humulus lupulus L. - Luppolo

CAPRIFOLIACEAE

Valerianella sp. pl. - Gallinella

CARYOPHYLLACEAE

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. *vulgaris* - Strigoli

COMPOSITAE

Arctium minus (Hill) Bernh. - Bardana minore
Bellis perennis L - Margheritina
Calendula arvensis L. - Fiorrancio selvatico
Chamomilla recutita (L.) Rauschert - Camomilla
Chondrilla juncea L. - Lattugaccio
Cichorium intybus L. - Cicoria
Crepis leontodontoides All. - Radicchiella
Crepis setosa Hall. fil. subsp. setosa - Radicchiella
Crepis vesicaria L. subsp. vesicaria - Radicchiella
Helianthus tuberosus L. - Topinambur
Lactuca perennis L. - Lattuga rupestre
Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. hybridus - Farfaraccio
Picris echioides L. - Aspraggine
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides - Aspraggine
Reichardia picroides (L.) Roth - Caccialepre
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper - Grespigno
Taraxacum officinale Weber s.l. - Soffione
Tragopogon sp. pl. - Barba di Becco
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W. Schmidt - Boccione maggiore

CRUCIFERAE

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande - Alliaria
Capsella rubella Reuter - Borsa pastore
Diplotaxis eruroides (L.) DC. subsp. eruroides - Ruchetta violacea
Diplotaxis muralis (L.) DC. - Ruchetta dei muri
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. - Ruchetta selvatica
Eruca sativa Mill. subsp. sativa - Rucola
Nasturtium officinale R. Br. - Crescione d'acqua

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L. - Tamaro

LABIATAE

Clinopodium calamintha (L.) Kuntze (*Calamintha nepeta* (L.) Savi subsp. *nepeta*) -

Mentuccia

Lamium maculatum L. - Falsa Ortica macchiata

Lamium purpureum L. - Falsa Ortica purpurea

Origanum vulgare L. subsp. *vulgare* - Origano

Satureja montana L. - Santoreggia

Thymus sp. pl. - Timo

LAURACEAE

Laurus nobilis L. - Alloro

LEGUMINOSAE

Robinia pseudoacacia L. - Robinia

MALVACEAE

Malva sylvestris L. subsp. *sylvestris* - Malva selvatica

PAPAVERACEAE

Papaver rhoeas L. subsp. *rhoeas* - Rosolaccio

PLANTAGINACEAE

Linaria vulgaris Mill. subsp. *vulgaris* - Linajola comune

Plantago lanceolata L. s.l. - Piantaggine minore

Plantago major L. subsp. *major* - Piantaggine maggiore

PORTULACACEAE

Portulaca sp. pl. - Portulaca, Erba grassa

PRIMULACEAE

Primula acaulis (L.) L. - Primula

RANUNCULACEAE

Clematis vitalba L. - Vitalba

Ranunculus ficaria L. - Favagello

ROSACEAE

Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C.
Navarro - Salvastrella

UMBELLIFERAE

Tordylium apulum L. - Ombrellini

URTICACEAE

Urtica dioica L. - Ortica
Parietaria judaica L. - Parietaria

VIOLACEAE

Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker - Viola

ALLEGATO C)

**PIANTE OFFICINALI DI CUI È AMMESSA LA RACCOLTA
(ART. 14 REGOLAMENTO)**

Nome volgare	Nome scientifico	Parti usate
Adonide	Adonis annua L.	Piante intere
Artemisia	Artemisia vulgaris L.	Foglie, fiori, radici
Assenzio maggiore	Artemisia absinthium L.	Parti aeree
Brionia	Bryonia dioica Jacq.	Radici
Camomilla comune	Chamomilla recutita	Fiori
Centaurea minore	Centaureum erythraea Rafn subsp. erythraea	Erba fiorita
Cicuta maggiore	Conium maculatum L.	Foglie
Colchico	Colchicum lusitanum Brot.	Bulbi e semi
Dulcamara	Solanum dulcamara L.	Stipiti
Farfara	Tussilago farfara L.	Fiori
Frassino da manna	Fraxinus ornus L.	Manna
Polio montano	Teucrium montanum L.	Parti aeree
Saponaria	Saponaria officinalis L.	Foglie e radici
Spino cervino	Rhamnus cathartica L.	Frutti
Tarassaco	Taraxacum officinale (group)	Radici
Tiglio	Tilia sp. pl.	Fiori

ALLEGATO D)

**SPECIE VEGETALI SOGGETTE A PARTICOLARE TUTELA
(ART. 15 DEL REGOLAMENTO)**

- *Anthericum liliago L. - Fam. Asparagaceae
- Arbutus unedo L. - Fam. Ericaceae
- Asperugo procumbens L. - Fam. Boraginaceae
- *Asplenium lepidum C. Presl. - Fam. Aspleniaceae
- *Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst. - Fam. Aspleniaceae
- *Aster amellus L. - Fam. Asteraceae
- Campanula glomerata L. subsp. glomerata - Fam. Campanulaceae
- Campanula tanfanii Podlech - Fam. Campanulaceae
- *Cardamine chelidonia L. - Fam. Cruciferae
- Carex distachya Desf. - Fam. Cyperaceae
- Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia - Fam. Asteraceae
- Celtis australis L. - Fam. Cannabaceae
- *Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. subsp. calcitrapae - Fam. Caprifoliaceae
- Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber - Fam. Caprifoliaceae
- *Clematis recta L. - Fam. Ranunculaceae
- *Crocus biflorus Mill. - Fam. Iridaceae
- Cryspogon gryllus (L.) Trin. - Fam. Gramineae
- *Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó subsp. romana - Fam. Orchidaceae
- Dianthus balbisii Ser. subsp. liburnicus (Bartl.) Pignatti - Fam. Caryophyllaceae
- Edraianthus graminifolius (L.) DC. - Fam. Campanulaceae
- *Fumana ericifolia Wallr. - Fam. Cistaceae
- *Hieracium humile Jacq. - Fam. Asteraceae
- *Himantoglossum adriaticum H. Baumann – Fam. Orchidaceae
- Iris graminea L. - Fam. Iridaceae
- *Moehringia papulosa Bertol. - Fam. Caryophyllaceae
- Muscari tenuiflorum Tausch - Fam. Asparagaceae
- *Orchis militaris L. - Fam. Orchidaceae

- *Orobanche purpurea* Jacq. - Fam. Orobanchaceae
- *Piptatherum miliaceum* (L.) Cosson - Fam. Gramineae
- **Polystichum lonchitis* (L.) Roth - Fam. Aspidiaceae
- *Rhamnus saxatilis* Jacq. subsp. *infectoria* (L.) P. Fourn. - Fam. Rhamnaceae
- *Trisetaria villosa* (Bertoloni) Banfi & Soldano (*Trisetum bertolonii* Jonsell) - Fam. Gramineae
- *Viburnum tinus* L. - Fam. Adoxaceae
- *Vitis vinifera* L. subsp. *sylvestris* (C.C. Gmelin) Hegi - Fam. Vitaceae

ALLEGATO E)

**INDIRIZZI, DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO
EDILIZIO E SUL PAESAGGIO**

(ART. 31 REGOLAMENTO)

1. Interventi sugli edifici

- a) eliminazione di superfetazioni ed accessori realizzati con materiale disomogeneo e precario quali lamiera, eternit, tavolame, ecc.
- b) mantenimento, ripristino, e/o utilizzo di coperture di tipo tradizionale ovvero tetti a falde con struttura in legno e laterizio e manti di coperture in coppi preferibilmente di recupero;
- c) divieto di nuove coperture piane o a terrazza e sostituzione di quelle realizzate in materiale plastico;
- d) divieto di scale, balconi esterni, pensiline in cemento armato, in elementi prefabbricati, in metallovetro o similari;
- e) divieto di modifiche delle coperture mediante inserimento di shed ed abbaini di dimensioni e tipo non tradizionali;
- f) uso limitato di portici e logge con utilizzo di quelli a carattere strettamente tradizionale sia per quanto riguarda le dimensioni che le tecniche costruttive ed i materiali;
- g) ripristino e/o utilizzo di infissi esterni in legno con eliminazione e sostituzione di quelli in materiali diversi eventualmente già esistenti; utilizzo di sistemi di oscuramento di tipo tradizionale in legno (persiane, scuroni, ecc.) con eliminazione di avvolgibili, serrande, e serramenti in plastica, alluminio anodizzato e metallo in genere; sono ammessi altri materiali esclusivamente nel caso in cui simulino perfettamente le essenze lignee.
- h) utilizzo di tinteggiature esterne nei colori delle terre e pietre locali con esclusione del colore bianco così come di cromatismi eccessivi;
- i) uso preferenziale di tinteggiature di tipo tradizionale composte a base di calce con l'aggiunta di pigmenti naturali con eliminazione e sostituzione di eventuali intonaci plastici e sintetici, rivestimenti ceramici o in listelli di laterizio esistenti;
- j) mantenimento, ripristino e/o utilizzo di paramenti esterni in muratura di mattoni e pietra locale faccia a vista;

- k) realizzazione e rifacimento di pluviali, gronde e discendenti con materiali quali il rame, lamiere colorate, ecc. e di canne fumarie con materiali tradizionali;
- l) divieto di parapetti e balaustre in cemento armato, elementi prefabbricati e disomogenei con altri di tipo tradizionale.
- m) la realizzazione di nuove inferriate e ringhiere dovrà avvenire con semplici elementi in ferro a sezione quadra o tonda, senza introduzione di elementi decorativi in contrasto con la tradizione locale.
- n) è vietato demolire le volte in muratura; è vietato sostituire le volte in muratura con solai piani. E' altresì vietata la demolizione e la rimozione di qualsiasi elemento murario o lapideo (cornici, cornicioni, marcapiani, lesene, portali ecc.) che costituisce ornamento delle costruzioni in muratura. E' vietata la realizzazione di cordoli in c.a. negli edifici in muratura a livello dei solai e delle coperture mentre sono ammesse cordonature metalliche e/o lignee. Tutti gli interventi sulle murature devono essere attuati secondo quanto contenuto nel codice di pratica per il recupero degli edifici di cui al b.u.r. Marche Edizione Straordinaria n. 15 del 29/09/2000.

2. Interventi sugli spazi di pertinenza degli edifici

- a) sostituzione dei bomboloni esterni per gas domestico con altri bomboloni del tipo interrato;
- b) divieto di recinzioni in cemento armato, elementi prefabbricati e disomogenei con altri di tipo tradizionale;
- c) utilizzo esclusivo di recinzioni in legno naturale, muratura tradizionale e/o rete metallica di colore verde e paletti in ferro; le recinzioni andranno in ogni caso mitigate con la messa a dimora di siepi di essenze autoctone.

3. Interventi sul paesaggio

- a) mantenimento, ripristino e/o reintroduzione di elementi del paesaggio storico (pavimentazioni e muretti in pietra, sassi di fiume e laterizio, strade e sentieri con fondo naturale, siepi stradali ed interpoderali di essenze autoctone, ecc.);
- b) eliminazione di eventuale vegetazione esotica e sostituzione con vegetazione arborea ed arbustiva autoctona e/o di tipo tradizionale;
- c) divieto di muri di contenimento o di sostegno in c.a. faccia a vista; quelli eventualmente già esistenti andranno rivestiti in mattoni o pietra locale, o in subordine

tinteggiati nel colore delle terre e delle pietre locali; i muri andranno in ogni caso mitigati con la messa a dimora a di un'ideonea schermatura vegetale a valle, composta con essenze autoctone;

d) utilizzo preferenziale negli interventi di consolidamento e di contenimento del terreno delle tecniche dell'ingegneria naturalistica, riducendo comunque al minimo eventuali sbancamenti e o i riporti di terreno.

4. Negli interventi di recupero, conservazione e restauro si dispone :

- a) consolidamento delle murature in pietra e/o mattoni faccia a vista e delle volte;
- b) consolidamento o rifacimento delle travi lignee di solai e soffitti secondo tecniche tradizionali;
- c) recupero di paramenti originari (policromie, pitture, murature in pietra o laterizio faccia a vista);
- d) manutenzione di tinteggiature esterne tradizionali e di intonaci tradizionali e storici con particolari strutture di superficie quali marcapiani, decorazioni a stucco, policromie, nicchie, ecc.);
- e) manutenzione e restauro di elementi architettonici tradizionali e di tecniche e pertinenze storiche (portali, piattabande, riquadrature in pietra o laterizio, orologi, edicole, ecc.);
- f) parapetti in muratura o in ferro di disegno semplice e lineare;
- g) realizzazione e rifacimento di pluviali, gronde e discendenti con materiali quali il rame, lamiera colorate, ecc. e di canne fumarie con materiali tradizionali.

5. Nei casi in cui è ammessa la ristrutturazione edilizia si dispone:

- a) mantenimento e/o ripristino della struttura tipologica, dell'assetto plani-volumetrico e della sagoma originari;
- b) mantenimento e/o ripristino dei fronti esterni con particolare riferimento alla distribuzione delle bucatore (portali e finestre) e delle partiture orizzontali e verticali che rivestono carattere di identificazione storico-tipologico (cornicioni, cornici marcapiano, lesene, ecc.);
- c) manutenzione e rifacimento di cornicioni realizzati con tecniche e materiali di tipo tradizionale (legno, laterizio, pietra); nel caso di nuove realizzazione è ammessa di norma una sporgenza massima di 50 cm. da studiare comunque in rapporto all'edificio;

d) mantenimento e/o ripristino dei materiali e delle tecniche di tipo tradizionale.

6. Negli interventi sul patrimonio edilizio recente, oltre alle indicazioni generali sopra riportate, si dispone l'eliminazione dei seguenti elementi incongrui:

- a) rimozione dei manti di copertura realizzati con materiali estranei alla tradizione edilizia locale e loro sostituzione con quelli indicati ai punti precedenti;
- b) rimozione di tinteggiature sintetiche e loro sostituzione con trattamenti tradizionali a base di calce, nei colori delle pietre e delle terre locali;
- c) realizzazione di tinteggiature esterne con trattamenti tradizionali a base di calce, nei colori delle pietre e delle terre locali;
- d) sostituzione di avvolgibili con sistemi di oscuramento tradizionale (persiane, scuri, antine ecc.);
- e) rimozione di recinzioni realizzate con tecniche e materiali non tradizionali e loro sostituzione con altre in pietra, ferro battuto, legno;
- f) realizzazione di rivestimenti in pietra di muri di contenimento in cemento armato a vista;
- g) eliminazione di parapetti e balaustre in cemento armato;
- h) eliminazione di infissi e verande in alluminio anodizzato e loro sostituzione con elementi tradizionali in legno;
- i) eliminazione di altri inestetismi ed elementi incongrui non indicati ai punti precedenti;
- j) demolizione di superfetazioni (aggiunte non organiche ed in contrasto con i caratteri formali e tipologici dell'edificio originario).

7. Disposizioni tecniche per la realizzazione di annessi agricoli

All'atto della presentazione della richiesta di nulla osta relativi alla realizzazione di:

- a) depositi per attrezzi necessari per il diretto svolgimento dell'attività agricola;
- b) costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli;

occorre indicare le superfici fondiari che saranno immesse o mantenute in produzione a servizio delle quali saranno posti gli annessi agricoli, dimostrando che esse non sono servite da altre costruzioni o che quelle esistenti non sono sufficienti a servirle adeguatamente, in funzione della specifica attività agricola condotta, della quantità e qualità del prodotto agricolo lavorato, conservato e trasformato.

Tali annessi agricoli avranno, in ogni modo, una superficie coperta non superiore a 200 mq, da svilupparsi ad un solo piano e per un'altezza massima al colmo di m 4,50, netta di m 3,00.

Essi, oltre ad inserirsi in modo armonico nel contesto paesaggistico, urbanistico ed architettonico, dovranno richiamare le tipologie dell'architettura rurale tradizionale locale e adoperare i suoi tipici materiali edilizi. Inoltre, allo scopo di minimizzarne l'impatto ambientale, la loro realizzazione, la gestione e il funzionamento dovranno informarsi, per quanto possibile, ai principi dell'architettura sostenibile, prevedendo tra l'altro, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché il recupero e il riciclo delle acque.

8. Disposizioni tecniche per la realizzazione di un campeggio di transito

L'area di sosta attrezzata riservata esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan da destinarsi a campeggio di transito deve essere facilmente accessibile, con morfologia prevalentemente pianeggiante.

La superficie dell'area individuata non inferiore a mille metri quadrati e non superiore ad un ettaro e deve essere recintata con paletti e rete plastificata verde e schermata da vegetazione autoctona.

La superficie totale costruita coperta che comprenderà la struttura ricettiva principale e tutti i servizi annessi, non può superare i 200 mq di superficie per un'altezza massima di 3 m. Le strutture costruite saranno rivestite in legno o pietra con copertura a capanna e coppi anticati o di recupero.

La pavimentazione, ad esclusione di quella strettamente pertinenziale alle strutture e ai percorsi di accesso, deve essere realizzata con materiale drenante.

In base alla Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312 "Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta" i campeggi di transito sono equiparati a quelli ad una stella e, pertanto, hanno densità ricettiva di 15 mq per persona; è inoltre previsto che essi siano dotati di:

1 W.C. ogni 20 persone

1 box doccia ogni 30 ospiti

1 lavabo ogni 20 ospiti

1 lavello ogni 50 ospiti

1 lavatoio ogni 60 ospiti

1 vuotatoio ogni 240 ospiti

1 locale stenditoio

1 servizio bar

market

Fissato l'inderogabile limite dei 200 mq per 3 m di altezza di costruito, dati gli standard di servizio fissati dalle norme, il numero di utenti massimo consentito per il campeggio di transito da realizzarsi è da intendersi stabilito in funzione di tali limiti, e, comunque, l'estensione totale del campeggio di transito non potrà mai superare 1 ettaro di superficie recintata.

9. Disposizioni tecniche per la realizzazione di piscine

La realizzazione di invasi idrici nell'area naturale protetta presenta, nel complesso, aspetti delicati che necessitano particolare attenzione sia nella scelta del sito che nelle modalità specifiche di realizzazione dell'impianto.

Agli impatti di carattere paesistico ed insediativo inoltre si possono andare ad aggiungere problematiche ambientali, legate al ciclo delle acque, alle modifiche morfologiche dei suoli ed agli impatti del bacino idrico sulla fauna selvatica.

Al fine di ridurre gli impatti di tali strutture si definiscono una serie di disposizioni tecniche da osservare nella realizzazione:

- a) tipologia il più naturale possibile con forma irregolare e asimmetrica che deve trarre ispirazione dagli stagni e dai laghetti naturali;
- b) ubicazione in area scarsamente visibile e ben integrata con il contesto naturale e/o rurale presente riducendo al minimo i movimenti di terreno: l'utilizzo per esempio di piccole depressioni naturali, di anse rocciose, come pure lo sfruttamento di barriere verdi, preesistenti o di nuovo impianto, sempre all'interno di aree pertinenziali di edifici esistenti, preferibilmente a servizio di strutture turistico ricettive.
- c) Il riempimento dell'invaso deve avvenire attraverso approvvigionamenti esterni, quali per esempio autocisterne e simili, è fatto divieto di utilizzare risorse idriche locali, quali sorgenti, captazioni dal sottosuolo e simili.
- d) Eventuali svuotamenti, anche parziali, devono avvenire attraverso trasporto delle acque in centri autorizzati per il loro trattamento, è fatto divieto di sversare in condotte, canali o corpi idrici ricettori locali; il trasporto deve essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia di reflui (con specifico riferimento ai liquidi clorati) ed in

particolare ogni trasporto sia dotato di formulario rifiuti previsto dai vigenti disposti di legge.

e) Al fine di minimizzare l'impatto visuale e la percezione dell'artificialità del manufatto dovranno essere realizzati colori del fondo e del rivestimento atti a far assumere allo specchio d'acqua colori e sfumature naturali, ossia bianco o verde acqua.

f) Quando la piscina non viene usata per periodi medi lunghi deve essere coperta con appositi teli o altri strumenti idonei e ambientalmente compatibili.

g) Le piscine con acqua non a raso nei periodi di utilizzo, dovranno essere attrezzate con piccoli galleggianti idonei a garantire il salvataggio della piccola fauna selvatica.

h) L'invaso deve avere dimensioni congrue con il contesto e con il lotto in cui si va ad inserire, e comunque una superficie dello specchio d'acqua di norma non superiore a 80 mq. e profondità massima pari a 1.80 mt.

i) I bordi perimetrali dell'invaso non devono presentare aspetto costruito, pavimentato o murato, ma devono essere realizzate con idonee sistemazioni del suolo a verde, attraverso la realizzazione di muri a secco, di siepi, ad imitazione quanto più possibile di situazioni naturali; potrà essere previsto l'utilizzo di prati stabilizzati, di superfici ricoperte con ghiaie nonché la realizzazione di camminamenti e superfici pedonali con lastroni in pietra alternati a filari inerbiti, eventuali pavimentazioni coprenti dovranno essere realizzate sempre con lastroni di pietra oppure con pagliolati in tavolato di legno, dovranno interessare superfici limitate e dovranno essere contenute nelle zone che costituiscono l'accesso in acqua.

j) Dovranno essere previsti, laddove sia necessario, interventi di mitigazione della visibilità e dell'impatto paesaggistico dell'impianto, attraverso la realizzazione di barriere verdi e quinte arboree di delimitazioni dell'area interessata, da attuarsi con specie arboree ed arbustive autoctone.

k) Nel caso di sistemi di illuminazione, devono essere rispettate le normative vigenti e le prescrizioni in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso.

10. Presentazione degli elaborati di rilievo

a) Gli interventi sugli edifici devono essere preceduti da un rilievo dei materiali, delle tecniche costruttive impiegate e dello stato di conservazione, da restituirsi in scala 1:100 o di maggiore dettaglio, accompagnato da una relazione che descriva lo stato di fatto in modo approfondito e da esauriente documentazione fotografica. Il rilievo di un edificio

interessa l'aspetto geometrico e quello strutturale. Il rilievo strutturale, in particolare, fornisce le caratteristiche costruttive, strutturali e materiche, nonché lo stato di conservazione, il quadro fessurativo e deformativo dell'edificio e si articola in quattro punti fondamentali:

- la classificazione dei materiali (indicazione dettagliata dei tipi di materiale utilizzati per ogni singola tipologia costruttiva);
- la tipologia degli elementi strutturali (individuazione delle tipologie costruttive con particolare attenzione alle modalità di assemblaggio dei singoli elementi) e la regola che ne sovrintende l'aggregazione e le dimensioni;
- le modalità di esecuzione (segnalazione del rispetto della regola d'arte nell'esecuzione dell'opera e di ogni parte di essa e, eventualmente, individuazione delle principali carenze d'esecuzione);
- il quadro dei dissesti (rilievo del degrado dei materiali e rilievo del quadro fessurativo e deformativo, con individuazione, ove possibile, delle cause).

b) A scopo di indirizzo, si indicano gli elementi di conoscenza richiesti per i diversi elementi costitutivi:

- Fondazioni: l'analisi deve utilizzare saggi fondali, sia sulla parte esterna che sulla parte interna delle murature perimetrali quando le condizioni lo consentono, individuare il tipo e le caratteristiche del terreno, le caratteristiche dimensionali e materiche, la qualità dell'esecuzione e lo stato di conservazione, il tipo (continuo o discontinuo), la collocazione degli elementi fondali, la presenza di locali interrati o seminterrati.
- Per quanto riguarda il quadro dei dissesti: la presenza di lesioni, degrado del materiale e umidità, anche in relazione alle condizioni e allo stato di conservazione degli elementi verticali in prossimità delle fondazioni, la presenza e lo stato di vespai, scannafossi, gattaolati o simili e di sistemi di smaltimento delle acque piovane e fognarie.
- Strutture verticali continue e puntiformi: per la valutazione dei materiali utilizzati, delle dimensioni e della consistenza degli elementi e delle modalità costruttive è possibile fare ricorso a saggi superficiali o nello spessore di limitate dimensioni, quali ad esempio la rimozione dell'intonaco.
- Il rilievo deve indicare: le caratteristiche dei materiali utilizzati (se possibile includendo informazioni sul tipo di malta), il tipo (continuo o discontinuo), una classificazione nel caso di elementi portanti di dimensioni molto diverse, il tipo di elementi murari, la modalità di esecuzione, il quadro del degrado e dei dissesti (lesioni, localizzate o diffuse,

fuori piombo, spanciamenti, espulsione di materiale, presenza di umidità, forme di degrado superficiale o interno).

- Strutture orizzontali piane (solai, terrazze, balconi): il rilievo deve indicare il materiale utilizzato sia nell'orditura portante sia negli elementi dell'impalcato; il tipo (in legno con tavolato o con piastrelle, con struttura in acciaio specificando il tipo di travi con voltine, a volterrane, con tavole, in latero-cemento, ecc.), specificando le dimensioni dei singoli elementi dell'orditura e gli interassi; le modalità di esecuzione con riferimento alla regola d'arte; il quadro dei dissesti (degrado dei materiali, posizione e andamento delle lesioni, presenza di deformazioni o cedimenti, anche localizzati).

- Strutture orizzontali voltate: il rilievo deve indicare il materiale utilizzato, specificandone la pezzatura, le dimensioni e la modalità di messa in opera, se visibile, (apparecchiatura a coltello, a foglio, ecc.); il tipo (a botte, a crociera, a padiglione, ribassata, a tutto sesto, ecc.), specificandone le dimensioni in pianta e lo spessore in chiave e alle reni, l'altezza alle imposte e in chiave, la presenza e l'entità del riempimento; le modalità di esecuzione con riferimento alla regola d'arte; il quadro dei dissesti (posizione e andamento delle lesioni in chiave, alle reni, lungo i costoloni, parallele alla linea d'imposta, ortogonali alla linea d'imposta..., la presenza di deformazioni o cedimenti).

- Strutture di copertura: il rilievo deve indicare il materiale utilizzato sia nell'orditura portante sia negli elementi dell'impalcato; il tipo (in legno con tavolato o con piastrelle, con struttura in acciaio specificando il tipo di travi, in latero-cemento...), specificando le dimensioni dei singoli elementi dell'orditura, gli interassi, il tipo di azione esercitata da questi sulla struttura sottostante (spingente o a spinta eliminata) e la presenza o meno di elementi di cordolatura o di tirantatura; le modalità di esecuzione con riferimento alla regola d'arte;

- il quadro dei dissesti (degrado dei materiali, presenza di lesioni tra gli elementi dell'impalcato, negli elementi dell'orditura e di deformazioni o cedimenti, anche localizzati), la presenza e lo stato di sistemi di coibentazione o impermeabilizzazione.

- Strutture di collegamento verticale: il rilievo deve indicare il materiale utilizzato per la realizzazione, il tipo con riferimento agli elementi portanti e alla loro connessione con le strutture adiacenti; le modalità di esecuzione con riferimento alla regola d'arte, il quadro dei dissesti (degrado dei materiali, presenza di lesioni e di deformazioni o cedimenti). Per quanto riguarda gli ascensori deve esserne indicato il tipo e la relazione con gli elementi

strutturali dell'edificio, al fine di individuare le relazioni tra il funzionamento ed eventuali dissesti.


- Elementi di presidio statico: è necessario accertarne l'efficacia, anche mediante indagini distruttive.
- Devono essere indicati: materiali, tipo e dimensioni, queste ultime da comparare con le esigenze statiche attuali.
- Pareti non portanti: per le pareti non portanti devono essere fornite le informazioni relative ai materiali, alle modalità di messa in opera (anche in relazione al collegamento o alla posizione rispetto agli elementi strutturali vicini) e soprattutto al quadro dei dissesti, con particolare attenzione per il degrado. Deve essere accertata l'assenza di funzioni strutturali delle pareti non portanti.
- Controsoffittature: il rilievo delle controsoffittature deve evidenziare materiali, tecniche esecutive, presenza di decorazioni e stato di conservazione.
- Superfici parietali esterne: nel caso di superfici intonacate devono essere indicati materiali e modalità di esecuzione dell'intonaco; nel caso di superfici faccia a vista devono essere indicati i materiali, l'apparecchiatura degli elementi lapidei e la presenza di discontinuità dell'apparecchiatura.
- Elementi decorativi: la presenza di elementi decorativi deve essere segnalata anche con rilievo fotografico, indicando materiali e posizione.
- Aperture, intese come soluzioni di continuità della cortina muraria: il rilievo deve indicare tipo e posizione, la modalità esecutiva di stipiti, architrave e davanzale con riferimento alla regola d'arte, il quadro dei dissesti (presenza di lesioni d'angolo a 45°, di lesioni verticali in corrispondenza dei maschi murari e al centro della luce), elementi decorativi, materiali e modalità di esecuzione delle mostre.
- Infissi, serramenti, sistemi di oscuramento, ringhiere, inferriate: il tipo e i materiali devono essere indicati nella relazione riportandone lo stato di conservazione e la presenza di elementi chiaramente estranei al lessico tradizionale.
- Elementi non strutturali della copertura: il rilievo deve indicare materiali e tecniche del manto di copertura, nonché di comignoli, abbaini, torrette... il tipo di sottogronda, la presenza di pluviali, docce, scendenti.

11. Presentazione degli elaborati di progetto

La descrizione degli interventi da eseguirsi deve essere presentata almeno alla scala del rilievo e deve indicare i materiali e le tecnologie impiegate di elementi strutturali, tecnici e di finitura. Nel caso di interventi che implicino il cambiamento del funzionamento statico di una parte o dell'intero edificio, oltre alle verifiche di norma, devono essere indicate le verifiche che comprovino la salvaguardia statica dei singoli elementi e dell'intero fabbricato. Deve inoltre essere fornita una documentazione grafica di comparazione tra lo stato di fatto e lo stato di progetto.

ALLEGATO F)

**CARTA DEI SENTIERI
(ART. 34 REGOLAMENTO)**




ALLEGATO G)

**MARCHIO, SIMBOLI E LOGHI DELLA RISERVA
(ART. 48 REGOLAMENTO)**




ALLEGATO H)

**AREA DI SORVOLO
(ART. 67 REGOLAMENTO)**



ALLEGATO I)

**AREA DI NAVIGAZIONE ED APPRODO
(ART. 68 REGOLAMENTO)**



ALLEGATO L)

**AREA DI ARRAMPICATA
(ART. 78 REGOLAMENTO)**

